Parlamento europeo
2024-2029

Commissione giuridica
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0255(COD)

20.5.2026

EMENDAMENTI
13 - 245

Progetto di relazione
Tineke Strik, Jaroslav Bžoch
(PE787.047v01-00)

Istituzione del programma Giustizia per il periodo 2028-2034 e abrogazione del regolamento (UE) 2021/693

Proposta di regolamento
(COM(2025)0463 – 2025/0255(COD))

Emendamento 13
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che l'Unione deve offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e l'articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) specifica che l'Unione deve realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. La giustizia è strettamente legata ai valori fondamentali su cui si basa l'Unione, in particolare lo Stato di diritto, la democrazia e il rispetto dei diritti fondamentali sanciti all'articolo 2 TUE. Tali valori fondamentali implicano la necessità di una magistratura indipendente che operi nell'ambito di sistemi giudiziari efficienti. L'indipendenza della magistratura, a sua volta, deriva da tradizioni costituzionali comuni condivise da tutti gli Stati membri, dallo Stato di diritto, e dal principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 19, paragrafo 1, TUE e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta").	(1) L'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che l'Unione deve offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e l'articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) specifica che l'Unione deve realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. La giustizia è strettamente legata ai valori fondamentali su cui si basa l'Unione, in particolare lo Stato di diritto, la democrazia e il rispetto dei diritti fondamentali sanciti all'articolo 2 TUE. Tali valori fondamentali implicano la necessità di una magistratura indipendente che operi nell'ambito di sistemi giudiziari efficienti***, accessibili e di alta qualità, anche attraverso l'uso di moderni strumenti digitali***. L'indipendenza della magistratura, a sua volta, deriva da tradizioni costituzionali comuni condivise da tutti gli Stati membri, dallo Stato di diritto, e dal principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 19, paragrafo 1, TUE e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta").

Or. ro

Emendamento 14
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che l'Unione deve offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà***,*** sicurezza ***e giustizia e*** l'articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) specifica che l'Unione deve realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. ***La giustizia è strettamente legata ai valori fondamentali su cui si basa l'Unione, in particolare lo Stato di diritto, la democrazia e il rispetto dei diritti fondamentali sanciti all'articolo 2 TUE.*** Tali valori fondamentali implicano la necessità di una magistratura indipendente che operi nell'ambito di sistemi giudiziari efficienti. L'indipendenza della magistratura, a sua volta, ***deriva da*** tradizioni ***costituzionali comuni condivise da tutti gli Stati membri***, dallo Stato di diritto, e dal principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 19, paragrafo 1, TUE e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta").	(1) L'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che l'Unione deve offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà ***e*** sicurezza***, mentre l'articolo 4 TUE prevede il rispetto dell'identità nazionale degli Stati membri e delle loro strutture fondamentali, politiche e costituzionali.*** L'articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) specifica che l'Unione deve realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Tali valori fondamentali implicano la necessità di una magistratura indipendente che operi nell'ambito di sistemi giudiziari efficienti. L'indipendenza della magistratura, a sua volta, ***scaturisce dalla formazione e dalla maturazione delle*** tradizioni ***giuridiche nazionali, dalla rigida separazione dei poteri***, dallo Stato di diritto, e dal principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 19, paragrafo 1, TUE e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta").

Or. fr

Emendamento 15
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che l'Unione deve offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e l'articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) specifica che l'Unione	(1) L'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che l'Unione deve offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e l'articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) specifica che l'Unione

deve realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. La giustizia è strettamente legata ai valori fondamentali su cui si basa l'Unione, in particolare lo Stato di diritto, la democrazia e il rispetto dei diritti fondamentali sanciti all'articolo 2 TUE. Tali valori fondamentali implicano la necessità di una magistratura indipendente che operi nell'ambito di sistemi giudiziari efficienti. L'indipendenza della magistratura, a sua volta, deriva da tradizioni costituzionali ***comuni*** condivise da tutti gli Stati membri, dallo Stato di diritto, e dal principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 19, paragrafo 1, TUE e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta").	deve realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. La giustizia è strettamente legata ai valori fondamentali su cui si basa l'Unione, in particolare lo Stato di diritto, la democrazia e il rispetto dei diritti fondamentali sanciti all'articolo 2 TUE. Tali valori fondamentali implicano la necessità di una magistratura indipendente che operi nell'ambito di sistemi giudiziari efficienti. L'indipendenza della magistratura, a sua volta, deriva da tradizioni costituzionali condivise da tutti gli Stati membri, dallo Stato di diritto, e dal principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 19, paragrafo 1, TUE e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta").

Or. fi

Emendamento 16
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***Il completamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è tuttora messo a dura prova da fattori quali le minacce allo Stato di diritto, diverse forme gravi di criminalità e ostacoli all'accesso alla giustizia e alla cooperazione giudiziaria. È quindi più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, il che ha conseguenze dirette sulla vita politica, economica, finanziaria e sociale nell'Unione e nel resto del mondo ed è necessario per prepararsi a un'Unione allargata.*** Sulla base del programma Giustizia per il 2021-2027 istituito dal	(2) Sulla base del programma Giustizia per il 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], il presente regolamento intende istituire il programma Giustizia ("programma") al fine di sostenere ***la*** cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile e penale***, nel pieno rispetto delle legislazioni nazionali***.

regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], il presente regolamento intende istituire il programma Giustizia ("programma") al fine di sostenere ***l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sui diritti fondamentali, sulla democrazia, sull'indipendenza e sull'imparzialità della magistratura, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull'accesso alla giustizia e sulla*** cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile e penale***. Il programma dovrebbe inoltre prevedere una maggiore attenzione alla digitalizzazione della giustizia nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici***.

[3] Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/693/oj).

[3] Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/693/oj).

Or. fr

Emendamento 17
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il completamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è tuttora messo a dura prova da fattori quali le minacce allo Stato di diritto, diverse forme gravi di criminalità e ostacoli all'accesso alla giustizia e alla cooperazione giudiziaria. È quindi più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, il che ha conseguenze dirette sulla vita politica,	(2) Il completamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è tuttora messo a dura prova da fattori quali le minacce allo Stato di diritto, diverse forme gravi di criminalità e ostacoli all'accesso alla giustizia e alla cooperazione giudiziaria***, compreso lo sviluppo differenziato della digitalizzazione negli Stati membri***. È quindi più che mai importante promuovere,

economica, finanziaria e sociale nell'Unione e nel resto del mondo ed è necessario per prepararsi a un'Unione allargata. Sulla base del programma Giustizia per il 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], il presente regolamento intende istituire il programma Giustizia ("programma") al fine di sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sui diritti fondamentali, sulla democrazia, sull'indipendenza e sull'imparzialità della magistratura, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull'accesso alla giustizia e sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile e penale. Il programma dovrebbe inoltre prevedere una maggiore attenzione alla digitalizzazione della giustizia nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici.

[3] Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/693/oj).

rafforzare e difendere la giustizia, il che ha conseguenze dirette sulla vita politica, economica, finanziaria e sociale nell'Unione e nel resto del mondo ed è necessario per prepararsi a un'Unione allargata. Sulla base del programma Giustizia per il 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], il presente regolamento intende istituire il programma Giustizia ("programma") al fine di sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sui diritti fondamentali, sulla democrazia, sull'indipendenza e sull'imparzialità della magistratura, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull'accesso alla giustizia e sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile e penale. Il programma dovrebbe inoltre prevedere una maggiore attenzione alla digitalizzazione della giustizia nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici***, garantendo l'interoperabilità dei sistemi nazionali e il rispetto dei principi della sicurezza dei dati e della tutela della vita privata***.

[3] Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/693/oj).

Or. ro

Emendamento 18
Gheorghe Piperea

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il completamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è tuttora messo a dura prova da fattori quali le minacce allo Stato di diritto, diverse forme gravi di criminalità e ostacoli all'accesso alla giustizia e alla cooperazione giudiziaria. È quindi più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, il che ha conseguenze dirette sulla vita politica, economica, finanziaria e sociale nell'Unione e nel resto del mondo ed è necessario per prepararsi a un'Unione allargata. Sulla base del programma Giustizia per il 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], il presente regolamento intende istituire il programma Giustizia ("programma") al fine di sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sui diritti fondamentali, sulla democrazia, sull'indipendenza e sull'imparzialità della magistratura, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull'accesso alla giustizia e sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile e penale. Il programma dovrebbe inoltre prevedere una maggiore attenzione alla digitalizzazione della giustizia nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici.	(2) Il completamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è tuttora messo a dura prova da fattori quali le minacce allo Stato di diritto, diverse forme gravi di criminalità e ostacoli all'accesso alla giustizia e alla cooperazione giudiziaria. È quindi più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, il che ha conseguenze dirette sulla vita politica, economica, finanziaria e sociale nell'Unione e nel resto del mondo ed è necessario per prepararsi a un'Unione allargata. Sulla base del programma Giustizia per il 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], il presente regolamento intende istituire il programma Giustizia ("programma") al fine di sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sui diritti fondamentali, sulla democrazia, sull'indipendenza e sull'imparzialità della magistratura, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull'accesso alla giustizia e sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile e penale. Il programma dovrebbe inoltre prevedere una maggiore attenzione alla digitalizzazione della giustizia nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici ***e contribuire a mitigare i rischi associati all'ingerenza dell'IA nei procedimenti giudiziari, al fine di garantire il rispetto delle norme più rigorose all'interno dello spazio di giustizia dell'UE***.
[3] Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/693/oj).	[3] Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/693/oj).

Or. en

Emendamento 19
Tobiasz Bocheński

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il completamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è tuttora messo a dura prova da fattori quali le minacce allo Stato di diritto, diverse forme gravi di criminalità e ostacoli all'accesso alla giustizia e alla cooperazione giudiziaria. È quindi più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, il che ha conseguenze dirette sulla vita politica, economica, finanziaria e sociale nell'Unione e nel resto del mondo ed è necessario per prepararsi a un'Unione allargata. Sulla base del programma Giustizia per il 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], il presente regolamento intende istituire il programma Giustizia ("programma") al fine di sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sui diritti fondamentali, sulla democrazia, sull'indipendenza e sull'imparzialità della magistratura, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull'accesso alla giustizia e sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile e penale. Il programma dovrebbe inoltre prevedere una maggiore attenzione alla digitalizzazione della giustizia nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici.	(2) Il completamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è tuttora messo a dura prova da fattori quali le minacce allo Stato di diritto***, comprese le violazioni di tale principio da parte delle stesse istituzioni dell'Unione europea***, diverse forme gravi di criminalità e ostacoli all'accesso alla giustizia e alla cooperazione giudiziaria. È quindi più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, il che ha conseguenze dirette sulla vita politica, economica, finanziaria e sociale nell'Unione e nel resto del mondo ed è necessario per prepararsi a un'Unione allargata. Sulla base del programma Giustizia per il 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], il presente regolamento intende istituire il programma Giustizia ("programma") al fine di sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sui diritti fondamentali, sulla democrazia, sull'indipendenza e sull'imparzialità della magistratura, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull'accesso alla giustizia e sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile e penale. Il programma dovrebbe inoltre prevedere una maggiore attenzione alla digitalizzazione della giustizia nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici.
[3] Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma	[3] Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma

Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/693/oj).

Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/693/oj).

Or. en

Emendamento 20
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il completamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è tuttora messo a dura prova da fattori quali le minacce allo Stato di diritto, diverse forme gravi di criminalità e ostacoli all'accesso alla giustizia e alla cooperazione giudiziaria. È quindi più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, il che ha conseguenze dirette sulla vita politica, economica, finanziaria e sociale nell'Unione e nel resto del mondo ed è necessario per prepararsi a un'Unione allargata. Sulla base del programma Giustizia per il 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], il presente regolamento intende istituire il programma Giustizia ("programma") al fine di sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sui diritti fondamentali, sulla democrazia, sull'indipendenza e sull'imparzialità della magistratura, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull'accesso alla giustizia e sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile e penale. Il programma dovrebbe inoltre prevedere una maggiore attenzione alla digitalizzazione della giustizia nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici.	(2) Il completamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è tuttora messo a dura prova da fattori quali le minacce allo Stato di diritto***, le conseguenze dell'immigrazione illegale***, diverse forme gravi di criminalità e ostacoli all'accesso alla giustizia e alla cooperazione giudiziaria. È quindi più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, il che ha conseguenze dirette sulla vita politica, economica, finanziaria e sociale nell'Unione e nel resto del mondo ed è necessario per prepararsi a un'Unione ***potenzialmente*** allargata. Sulla base del programma Giustizia per il 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], il presente regolamento intende istituire il programma Giustizia ("programma") al fine di sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sui diritti fondamentali, sulla democrazia, sull'indipendenza e sull'imparzialità della magistratura, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull'accesso alla giustizia e sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile e penale. Il programma dovrebbe inoltre prevedere una maggiore attenzione alla digitalizzazione della giustizia nell'ambito di tutti i suoi obiettivi

specifici.

[3] Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/693/oj).

[3] Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/693/oj).

Or. fi

Emendamento 21
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il completamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è tuttora messo a dura prova da fattori quali le minacce allo Stato di diritto, diverse forme gravi di criminalità e ostacoli all'accesso alla giustizia e alla cooperazione giudiziaria. È quindi più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, il che ha conseguenze dirette sulla vita politica, economica, finanziaria e sociale nell'Unione e nel resto del mondo ed è necessario per prepararsi a un'Unione allargata. Sulla base del programma Giustizia per il 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], il presente regolamento intende istituire il programma Giustizia ("programma") al fine di sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sui diritti fondamentali, sulla democrazia, sull'indipendenza e sull'imparzialità della magistratura, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia	(2) Il completamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è tuttora messo a dura prova da fattori quali le minacce allo Stato di diritto ***e all'indipendenza dei sistemi giudiziari***, diverse forme gravi di criminalità e ostacoli all'accesso alla giustizia e alla cooperazione giudiziaria. È quindi più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, il che ha conseguenze dirette sulla vita politica, economica, finanziaria e sociale nell'Unione e nel resto del mondo ed è necessario per prepararsi a un'Unione allargata. Sulla base del programma Giustizia per il 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], il presente regolamento intende istituire il programma Giustizia ("programma") al fine di sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sui diritti fondamentali, sulla democrazia, sull'indipendenza e sull'imparzialità della magistratura, sul

reciproca, sull'accesso alla giustizia e sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile e penale. Il programma dovrebbe inoltre prevedere una maggiore attenzione alla digitalizzazione della giustizia nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici.

[3] Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/693/oj).

riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull'accesso alla giustizia e sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile e penale. Il programma dovrebbe inoltre prevedere una maggiore attenzione alla digitalizzazione della giustizia nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici.

[3] Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/693/oj).

Or. en

Emendamento 22
François-Xavier Bellamy, Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il completamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è tuttora messo a dura prova da fattori quali le minacce allo Stato di diritto, diverse forme gravi di criminalità e ostacoli all'accesso alla giustizia e alla cooperazione giudiziaria. È quindi più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, il che ha conseguenze dirette sulla vita politica, economica, finanziaria e sociale nell'Unione e nel resto del mondo ***ed è necessario per prepararsi a un'Unione allargata***. Sulla base del programma Giustizia per il 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], il presente regolamento intende istituire il programma Giustizia ("programma") al fine di sostenere l'ulteriore sviluppo di uno	(2) Il completamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è tuttora messo a dura prova da fattori quali le minacce allo Stato di diritto, diverse forme gravi di criminalità e ostacoli all'accesso alla giustizia e alla cooperazione giudiziaria. È quindi più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, il che ha conseguenze dirette sulla vita politica, economica, finanziaria e sociale nell'Unione e nel resto del mondo. Sulla base del programma Giustizia per il 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], il presente regolamento intende istituire il programma Giustizia ("programma") al fine di sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto,

spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sui diritti fondamentali, sulla democrazia, sull'indipendenza e sull'imparzialità della magistratura, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull'accesso alla giustizia e sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile e penale. Il programma dovrebbe inoltre prevedere una maggiore attenzione alla digitalizzazione della giustizia nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici.

sui diritti fondamentali, sulla democrazia, sull'indipendenza e sull'imparzialità della magistratura, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull'accesso alla giustizia e sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile e penale. Il programma dovrebbe inoltre prevedere una maggiore attenzione alla digitalizzazione della giustizia nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici.

---

[3] Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/693/oj).

[3] Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/693/oj).

Or. fr

Emendamento 23
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, che dà luogo a incertezze e sfide, l'esperienza recente ha dimostrato che occorre rendere più flessibili il quadro finanziario pluriennale e i programmi di spesa dell'Unione. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma Giustizia, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo,	***soppresso***

garantendo al contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.

Or. fr

Emendamento 24
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, che dà luogo a incertezze e sfide, l'esperienza recente ha dimostrato che occorre rendere più flessibili il quadro finanziario pluriennale e i programmi di spesa dell'Unione. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma Giustizia, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo***,*** ***garantendo*** al contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	(4) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, che dà luogo a incertezze e sfide, l'esperienza recente ha dimostrato che occorre rendere più flessibili il quadro finanziario pluriennale e i programmi di spesa dell'Unione. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma Giustizia, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo***.*** Al contempo ***è importante garantire*** una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio ***per ciascun obiettivo***. ***A tale scopo, il nuovo programma Giustizia non stanzia una percentuale fissa del proprio bilancio a ciascun obiettivo, ma introduce piuttosto percentuali minime e massime.***

Or. en

Emendamento 25
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, che dà luogo a incertezze e sfide, l'esperienza recente ha dimostrato che occorre rendere più flessibili il quadro finanziario pluriennale e i programmi di spesa dell'Unione. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma Giustizia, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo al contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	(4) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, che dà luogo a incertezze e sfide, l'esperienza recente ha dimostrato che occorre rendere più flessibili il quadro finanziario pluriennale e i programmi di spesa dell'Unione***, anche attraverso meccanismi che consentano un rapido adattamento alle crisi e agli sviluppi geopolitici imprevisti***. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma Giustizia, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo al contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.

Or. ro

Emendamento 26
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, che dà luogo a incertezze e sfide, l'esperienza recente ha dimostrato che occorre rendere più ***flessibili*** il quadro finanziario pluriennale e i programmi di spesa dell'Unione. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma Giustizia, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione ***indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle***	(4) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, che dà luogo a incertezze e sfide, l'esperienza recente ha dimostrato che occorre rendere più ***disciplinati*** il quadro finanziario pluriennale e i programmi di spesa dell'Unione***, incentrati sulle più importanti priorità dell'UE***. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma Giustizia, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle ***misure volte a dare*** priorità ***alle esigenze più critiche*** dell'Unione ***e degli Stati membri, quali la***

risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo al contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	***sicurezza, i controlli alle frontiere esterne e l'allontanamento efficace dal territorio dell'Unione delle persone presenti illegalmente***.

Or. fi

Emendamento 27
François-Xavier Bellamy, Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) In un contesto economico, sociale ***e*** geopolitico in rapida evoluzione, che dà luogo a incertezze e sfide, l'esperienza recente ha dimostrato che occorre rendere più flessibili il quadro finanziario pluriennale e i programmi di spesa dell'Unione. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma Giustizia, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo al contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	(4) In un contesto economico, sociale**,** geopolitico ***e di sicurezza*** in rapida evoluzione, che dà luogo a incertezze e sfide, l'esperienza recente ha dimostrato che occorre rendere più flessibili il quadro finanziario pluriennale e i programmi di spesa dell'Unione. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma Giustizia, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo al contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.

Or. fr

Emendamento 28
François-Xavier Bellamy, Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) In conformità ai regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom)	(6) In conformità ai regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom)

n. 883/2013[5] del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95[6], (Euratom, CE) n. 2185/96[7] e (UE) 2017/1939 del Consiglio[8], è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità ai regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]. In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

[5] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del

n. 883/2013[5] del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95[6], (Euratom, CE) n. 2185/96[7] e (UE) 2017/1939 del Consiglio[8], è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità ai regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]. In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. ***Si ricorda che la trasparenza nell'assegnazione dei fondi europei alle ONG è fondamentale per garantire una sana gestione delle risorse pubbliche.***

[5] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del

Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).

[6] Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj).

[7] Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj).

[8] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).

[9] Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj).

Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).

[6] Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj).

[7] Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj).

[8] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).

[9] Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj).

Or. fr

Emendamento 29
Nikola Minchev, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Dainius Žalimas

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(6 bis) Data la natura specifica del programma Giustizia e la sua diretta rilevanza per l'indipendenza, la qualità e l'integrità dei sistemi giudiziari, è opportuno che eventuali contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi da parte di paesi terzi siano accettati unicamente qualora sia garantita la tutela degli interessi dell'Unione. Tali contributi non devono sfociare in un'influenza indebita sulle priorità, l'attuazione o gli esiti delle azioni previste dal programma, né minare l'indipendenza dei sistemi giudiziari, dei soggetti giudiziari o di altri beneficiari coinvolti nella sua attuazione.

Or. en

Emendamento 30
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance][10] che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle	(7) Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance][10] che stabilisce le norme ***quadro*** per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i

sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.	programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità. ***L'inclusione di principi orizzontali in un unico quadro deve consentire metodologie di tracciamento e un controllo parlamentare più efficaci senza creare oneri aggiuntivi. Le disposizioni del regolamento sulla performance riguardanti il programma Giustizia devono essere applicate congiuntamente alle disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento in materia di prestazioni e integrazione dei diritti fondamentali, fondate sulle esperienze positive dei due precedenti programmi Giustizia. Inoltre, l'attuazione del programma deve essere pienamente conforme al quadro di condizionalità dell'UE in materia di Stato di diritto e alla condizione abilitante orizzontale prevista dalla Carta ai sensi del regolamento recante disposizioni comuni.***
[10] Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione (GU L …, …., ELI: …).	[10] Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione (GU L …, …., ELI: …).

Or. en

Emendamento 31
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance][10], che	(7) Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance][10], che

stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, ***comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509,*** le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e ***altre*** disposizioni ***orizzontali*** applicabili ***a tutti i*** programmi dell'Unione, ***come*** quelle sull'informazione, la comunicazione ***e*** la visibilità.	stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e ***tutte le*** disposizioni applicabili ***ai*** programmi dell'Unione, ***in particolare*** quelle sull'informazione, la comunicazione***,*** la visibilità***, il controllo, il monitoraggio delle azioni e della spesa e la trasparenza***.
[10] Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione (GU L …, …., ELI: …).	[10] Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione (GU L …, …., ELI: …).

Or. fr

Emendamento 32
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance][10], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme ***dei principi*** "non arrecare un danno significativo" ***e della***	(7) Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance][10], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme ***del principio*** "non arrecare un danno significativo" di cui

parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, ***rispettivamente lettere*** d) ***e f)***, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.	all'articolo 33, paragrafo 2, ***lettera*** d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.
[10] Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione (GU L …, …., ELI: …).	[10] Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione (GU L …, …., ELI: …).

Or. fi

Emendamento 33
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Nell'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia, è opportuno garantire e favorire a tutti i livelli il rispetto dei diritti fondamentali nonché dei principi e valori comuni, quali la non discriminazione e la parità di trattamento fondata su uno qualsiasi dei motivi elencati all'articolo 21 della Carta. Ciò vale in particolare per le persone che sono vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile, quali le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione delle

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[1], i minori, le minoranze, le persone LGBTIQ+ e le vittime di violenza di genere, di violenza domestica e di altre forme di violenza interpersonale. Di conseguenza, a norma degli articoli 8 e 10 TFUE, in tutte le sue attività il programma Giustizia dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione di genere, compreso il bilancio di genere, e degli obiettivi di non discriminazione. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, TUE, dell'articolo 24 della Carta e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, il programma dovrebbe sostenere la tutela dei diritti del minore ed integrarne la promozione. I minori coinvolti in procedimenti giudiziari, in qualità di testimoni, vittime, indagati, imputati o condannati o altre parti, incontrano spesso ostacoli significativi che compromettono la loro effettiva capacità di partecipare e beneficiare di misure di salvaguardia adeguate. È pertanto necessario rafforzare la capacità dei sistemi giudiziari nazionali e degli operatori della giustizia di rispondere alle esigenze specifiche dei minori e di tutelarne gli interessi superiori. Le pertinenti azioni previste dal programma devono tenere in adeguata considerazione i diritti dei minori nell'ambito della giustizia civile e penale, ivi compresa la tutela dei minori che vivono con i genitori nei centri di detenzione e dei figli di detenuti. Inoltre, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità conferma il diritto alla piena capacità giuridica e all'accesso alla giustizia per le persone con disabilità. Per favorire l'integrazione, è altresì importante fornire ai richiedenti informazioni su come tenere conto di tali aspetti.

[1] GU L del 23, 27.1.2010, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2010/48(1)/oj.

Or. en

Emendamento 34
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) Il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con le organizzazioni internazionali allo scopo di conseguire i propri obiettivi. La Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) svolge un ruolo fondamentale nella definizione dei principi di riferimento. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto dei pareri e delle raccomandazioni pertinenti della Commissione di Venezia nell'esaminare le proposte di finanziamento e nel valutare le attività approvate ai fini del finanziamento nell'ambito del programma.

Or. en

Emendamento 35
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Le misure previste dal programma ***dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco e una migliore esecuzione delle sentenze e decisioni giudiziarie in materia civile e penale, la fiducia reciproca tra gli Stati membri nonché il necessario ravvicinamento della***	(8) Le misure previste dal programma ***devono contribuire esclusivamente ad*** agevolare la cooperazione giudiziaria ***transfrontaliera in materia civile e penale***.

legislazione in modo da agevolare la cooperazione ***fra tutte le autorità pertinenti, anche con mezzi digitali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la manutenzione e la creazione di strumenti o piattaforme informatici già esistenti e nuovi per nuovi strumenti di cooperazione*** giudiziaria***. Facendo tesoro degli incrementi di efficienza permessi dalla digitalizzazione della giustizia, occorre d'altra parte assicurare la protezione dei diritti fondamentali in conformità della Carta e predisporre garanzie contro le ineguaglianze, la discriminazione e l'esclusione***.

Or. fr

Emendamento 36
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco e una migliore esecuzione delle sentenze e decisioni giudiziarie in materia civile e penale, la fiducia reciproca tra gli Stati membri nonché il necessario ravvicinamento della legislazione in modo da agevolare la cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, anche con mezzi digitali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la manutenzione e la creazione di strumenti o piattaforme informatici già esistenti e nuovi per nuovi strumenti di cooperazione giudiziaria. Facendo tesoro degli incrementi di efficienza permessi dalla digitalizzazione della giustizia, occorre d'altra parte assicurare la protezione dei diritti fondamentali in conformità della Carta e predisporre garanzie contro le ineguaglianze, la discriminazione e	(8) Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco e una migliore esecuzione delle sentenze e decisioni giudiziarie in materia civile e penale, la fiducia reciproca tra gli Stati membri nonché il necessario ravvicinamento della legislazione in modo da agevolare la cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, anche con mezzi digitali ***armonizzati***. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la manutenzione e la creazione di strumenti o piattaforme informatici ***accessibili*** già esistenti e nuovi***, adattati in modo armonizzato nei vari Stati membri,*** per nuovi strumenti di cooperazione giudiziaria. Facendo tesoro degli incrementi di efficienza permessi dalla digitalizzazione della giustizia, occorre d'altra parte assicurare la protezione dei diritti fondamentali in conformità della

l'esclusione.	Carta e predisporre garanzie contro le ineguaglianze, la discriminazione e l'esclusione. ***Allo stesso tempo, occorre rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.***

Or. ro

Emendamento 37
Gheorghe Piperea

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco e una migliore esecuzione delle sentenze e decisioni giudiziarie in materia civile e penale, la fiducia reciproca tra gli Stati membri nonché il necessario ravvicinamento della legislazione in modo da agevolare la cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, anche con mezzi digitali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la manutenzione e la creazione di strumenti o piattaforme informatici già esistenti e nuovi per nuovi strumenti di cooperazione giudiziaria. Facendo tesoro degli incrementi di efficienza permessi dalla digitalizzazione della giustizia, occorre d'altra parte assicurare la protezione dei diritti fondamentali in conformità della Carta e predisporre garanzie contro le ineguaglianze, la discriminazione e l'esclusione.	(8) Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco e una migliore esecuzione delle sentenze e decisioni giudiziarie in materia civile e penale, la fiducia reciproca tra gli Stati membri nonché il necessario ravvicinamento della legislazione in modo da agevolare la cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, anche con mezzi digitali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la manutenzione e la creazione di strumenti o piattaforme informatici già esistenti e nuovi per nuovi strumenti di cooperazione giudiziaria. Facendo tesoro degli incrementi di efficienza permessi dalla digitalizzazione della giustizia, occorre d'altra parte assicurare la protezione dei diritti fondamentali in conformità della Carta e predisporre garanzie contro le ineguaglianze, la discriminazione e l'esclusione. ***Per promuovere il riconoscimento reciproco e la fiducia reciproca, è opportuno che il giudizio umano rimanga il criterio di riferimento per il processo decisionale nei procedimenti giudiziari in tutti i sistemi giudiziari degli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 38
Jaroslav Bžoch

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco e una migliore esecuzione delle sentenze e decisioni giudiziarie in materia civile e penale, la fiducia reciproca tra gli Stati membri nonché il necessario ravvicinamento della legislazione in modo da agevolare la cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, anche con mezzi digitali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la manutenzione e la creazione di strumenti o piattaforme informatici già esistenti e nuovi per nuovi strumenti di cooperazione giudiziaria. Facendo tesoro degli incrementi di efficienza permessi dalla digitalizzazione della giustizia, occorre d'altra parte assicurare la protezione dei diritti fondamentali in conformità della Carta e predisporre garanzie contro le ineguaglianze, la discriminazione e l'esclusione.	(8) Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco e una migliore esecuzione delle sentenze e decisioni giudiziarie in materia civile e penale, la fiducia reciproca tra gli Stati membri nonché il necessario ravvicinamento della legislazione in modo da agevolare la cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, anche con mezzi digitali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la manutenzione e la creazione di strumenti o piattaforme informatici già esistenti e nuovi per nuovi strumenti di cooperazione giudiziaria. Facendo tesoro degli incrementi di efficienza permessi dalla digitalizzazione della giustizia, occorre d'altra parte assicurare la protezione dei diritti fondamentali in conformità della Carta e predisporre garanzie contro le ineguaglianze, la discriminazione e l'esclusione. ***Il programma dovrebbe essere attuato in modo da garantire la coerenza con altri programmi e strumenti dell'Unione volti a migliorare le sinergie ed evitare la duplicazione delle attività.***

Or. en

Emendamento 39
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*

(8) Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco e una migliore esecuzione delle sentenze e decisioni giudiziarie in materia civile e penale, la fiducia reciproca tra gli Stati membri nonché ***il necessario ravvicinamento*** della ***legislazione in modo da agevolare la*** cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, anche con mezzi digitali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la manutenzione e la creazione di strumenti o piattaforme informatici già esistenti e nuovi per nuovi strumenti di cooperazione giudiziaria. Facendo tesoro degli incrementi di efficienza permessi dalla digitalizzazione della giustizia, occorre d'altra parte assicurare la protezione dei diritti fondamentali in conformità della Carta ***e predisporre garanzie contro le ineguaglianze, la discriminazione e l'esclusione***.	(8) Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco e una migliore esecuzione delle sentenze e decisioni giudiziarie in materia civile e penale, la fiducia reciproca tra gli Stati membri nonché ***l'agevolazione*** della cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, anche con mezzi digitali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la manutenzione e la creazione di strumenti o piattaforme informatici già esistenti e nuovi per nuovi strumenti di cooperazione giudiziaria. Facendo tesoro degli incrementi di efficienza permessi dalla digitalizzazione della giustizia, occorre d'altra parte assicurare la protezione dei diritti fondamentali in conformità della Carta.
	Or. fi

Emendamento 40
Alessandro Ciriani, Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Il Programma dovrebbe sostenere azioni volte al conseguimento degli obiettivi generali e specifici definiti nel presente regolamento. Tali azioni potrebbero consistere in attività di sensibilizzazione sulle politiche dell'Unione e sull'applicazione del diritto dell'Unione; apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche; attività analitiche e di monitoraggio volte a migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al corretto funzionamento di uno spazio di giustizia dell'Unione; azioni relative

all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione negli Stati membri; formazione e sviluppo delle capacità; agevolazione della cooperazione, degli scambi tra pari e di nuovi metodi di lavoro tra i membri della magistratura, il personale giudiziario e altri operatori della giustizia coinvolti nel sistema giudiziario; sviluppo di competenze digitali nonché di strumenti di e-justice, compreso l'ulteriore sviluppo delle piattaforme digitali esistenti che supportano l'accesso alla giustizia e la cooperazione tra le autorità competenti; sviluppo e mantenimento di infrastrutture nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e dell'interoperabilità; sviluppo delle capacità delle principali reti a livello europeo e delle reti giudiziarie europee; rafforzamento della conoscenza del Programma e diffusione dei suoi risultati.

Or. it

Emendamento 41
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Il programma dovrebbe sostenere le azioni volte a conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti nel presente regolamento. Tali azioni potrebbero includere campagne di sensibilizzazione sulle politiche dell'Unione e l'applicazione del diritto dell'Unione; l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche; attività di analisi e monitoraggio intese a migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia; azioni relative all'attuazione del diritto e delle

politiche dell'Unione negli Stati membri; formazione e sviluppo di capacità; la promozione della cooperazione, scambi tra pari e nuovi metodi di lavoro tra magistratura, operatori giudiziari e altri operatori della giustizia associati al sistema giudiziario; lo sviluppo delle competenze digitali e di strumenti di giustizia elettronica, compreso l'ulteriore ampliamento delle piattaforme digitali esistenti a sostegno dell'accesso alla giustizia e della cooperazione tra le autorità pertinenti; lo sviluppo e il mantenimento delle infrastrutture e dell'interoperabilità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); lo sviluppo delle capacità delle principali reti a livello europeo e reti giudiziarie europee; il miglioramento della conoscenza del programma e la diffusione dei suoi risultati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende fornire un elenco indicativo delle attività ammissibili, offrendo un orientamento pratico alle autorità di gestione, conformemente all'articolo 8 del presente regolamento.

Emendamento 42
Mario Mantovani, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Il programma dovrebbe sostenere la ricerca comparata, la diffusione di buone pratiche e la formazione specializzata degli operatori della giustizia tributaria, al fine di migliorarne la qualità, l'efficienza e la capacità di rispondere alle esigenze di cittadini e imprese in un contesto economico e fiscale sempre più complesso e

	internazionalizzato. In diversi Stati membri i sistemi di giustizia tributaria sono sottoposti a pressioni crescenti — in termini di volume del contenzioso, complessità tecnica delle controversie e rapidità di evoluzione del diritto fiscale nazionale e dell'Unione — che richiedono un investimento sistematico nella formazione multidisciplinare degli operatori e nel coordinamento tra i diversi livelli giurisdizionali. Il programma dovrebbe pertanto promuovere standard comuni di qualità per la giustizia tributaria europea, contribuendo a rafforzare la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni per i contribuenti e per le imprese che operano nel mercato interno, anche al fine di sostenere l'attrattività dell'Unione come destinazione degli investimenti internazionali.

Or. it

Motivazione

La giustizia tributaria è il settore in cui la qualità delle decisioni giudiziarie ha l'impatto economico più diretto e misurabile sulla competitività dell'Unione. Gli investitori internazionali fuggono dai paesi in cui le decisioni dei giudici tributari sono imprevedibili, contraddittorie o tecnicamente inadeguate a gestire operazioni complesse. Una giustizia tributaria europea più qualificata e coordinata è un vantaggio competitivo dell'Unione nel suo complesso.

Emendamento 43
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) In tutte le sue attività il programma dovrebbe promuovere lo Stato di diritto, anche sostenendo le iniziative volte a migliorare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali al fine di accrescere la fiducia	***soppresso***

reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

Or. fr

Emendamento 44
Tobiasz Bocheński

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) In tutte le sue attività il programma dovrebbe promuovere lo Stato di diritto, anche sostenendo le iniziative volte a migliorare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali al fine di accrescere la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.	(9) In tutte le sue attività il programma dovrebbe promuovere lo Stato di diritto, anche sostenendo le iniziative volte a migliorare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali al fine di accrescere la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. ***L'attuazione del programma dovrebbe tenere conto del fatto che il fondamento dello Stato di diritto risiede nelle tradizioni giuridiche degli Stati membri, che precedono l'acquis giuridico dell'Unione europea, la quale dovrebbe a sua volta dare attuazione a tale principio piuttosto che esercitare funzioni di custode.***

Or. en

Emendamento 45
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) In tutte le sue attività il programma dovrebbe promuovere lo Stato di diritto, anche sostenendo le iniziative volte a	(9) In tutte le sue attività il programma dovrebbe promuovere lo Stato di diritto, anche sostenendo le iniziative volte a

migliorare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali al fine di accrescere la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.	migliorare l'indipendenza, la qualità***, il rispetto dei principi giuridici nazionali*** e l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali al fine di accrescere la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

Or. fi

Emendamento 46
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) In tutte le sue attività il programma dovrebbe promuovere lo Stato di diritto, anche sostenendo le iniziative volte a migliorare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali al fine di accrescere la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.	(9) In tutte le sue attività il programma dovrebbe promuovere lo Stato di diritto, anche sostenendo le iniziative volte a migliorare l'indipendenza, la qualità***, l'accessibilità*** e l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali al fine di accrescere la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

Or. ro

Emendamento 47
Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) In tutte le sue attività il programma dovrebbe promuovere lo Stato di diritto, anche ***sostenendo le iniziative volte a migliorare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali*** al fine di accrescere la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.	(9) In tutte le sue attività il programma dovrebbe promuovere lo Stato di diritto, anche ***rispettando nel contempo le diverse tradizioni giuridiche e l'organizzazione della magistratura negli Stati membri*** al fine di accrescere la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

Or. sk

Emendamento 48
Mario Mantovani, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Il programma dovrebbe integrare il quadro di valutazione UE sull'efficienza e l'indipendenza della giustizia anche attraverso la promozione di meccanismi strutturati e indipendenti per il monitoraggio dei fenomeni delle detenzioni ingiuste, degli errori giudiziari, della coerenza delle decisioni giudiziarie e dell'effettività dei sistemi giudiziari europei nel garantirne alle vittime l'equa e tempestiva riparazione. Tale meccanismo dovrebbe produrre dati aggregati e rapporti annuali comparati accessibili al pubblico.

Or. it

Motivazione

Il quadro di valutazione UE della giustizia (EU Justice Scoreboard) misura efficienza e indipendenza, ma non monitora sistematicamente né le detenzioni ingiuste né l'effettività delle riparazioni. Mancano dati e statistiche certe sull'incidenza degli errori giudiziari e sulla coerenza interna delle misure cautelari e delle pene detentive, nonché sull'entità e sulla tempestività delle riparazioni a favore delle vittime. Questo gap è una lacuna grave sul piano dei diritti fondamentali.

Emendamento 49
Mario Mantovani, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) La funzionalità dei sistemi di giustizia tributaria incide direttamente

sull'attrattività degli investimenti, sulla certezza del diritto nelle operazioni transfrontaliere e sulla fiducia delle imprese nel mercato interno. Sistemi di giustizia tributaria caratterizzati da durate eccessive dei procedimenti, da incoerenza giurisprudenziale o da insufficiente autonomia generano incertezza giuridica e scoraggiano gli investimenti, con effetti negativi sulla crescita e sulla competitività dell'Unione. Il quadro di valutazione UE della giustizia dovrebbe pertanto essere esteso, con il sostegno del programma, a includere indicatori specifici sulla funzionalità dei sistemi europei di giustizia tributaria.

Or. it

Motivazione

Il quadro di valutazione UE della giustizia 2025 presenta nuovi indicatori relativi al mercato unico, sottolineando il ruolo essenziale di sistemi giudiziari efficienti nel promuovere un contesto di mercato equo e competitivo. Eppure la giustizia tributaria rimane spesso assente da questi indicatori pur costituendo un aspetto fondamentale per gli investitori. L'attenzione a questo particolare ambito integra e supporta la proposta normativa sul 28° regime

Emendamento 50
Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) In materia civile, il programma dovrebbe sostenere la tutela dei diritti individuali nelle cause civili e commerciali, comprese misure anti-SLAPP (azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica), e promuovere una maggiore convergenza nel diritto civile. Ciò contribuirà a eliminare gli ostacoli a procedure giudiziarie ed extragiudiziali soddisfacenti funzionanti in modo efficiente a beneficio di tutte le parti in una controversia. Per sostenere	(10) In materia civile, il programma dovrebbe sostenere la tutela dei diritti individuali nelle cause civili e commerciali, comprese misure anti-SLAPP (azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica), ***nel rispetto del diritto alla tutela della reputazione e della vita privata,*** e promuovere una maggiore convergenza nel diritto civile. Ciò contribuirà a eliminare gli ostacoli a procedure giudiziarie ed extragiudiziali soddisfacenti funzionanti in modo

l'effettivo rispetto e l'applicazione pratica del diritto dell'Unione in questo settore, il programma dovrebbe inoltre sostenere il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio[11].

[11] Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/oj).

efficiente a beneficio di tutte le parti in una controversia. Per sostenere l'effettivo rispetto e l'applicazione pratica del diritto dell'Unione in questo settore, il programma dovrebbe inoltre sostenere il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio[11].

[11] Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/oj).

Or. sk

Emendamento 51
François-Xavier Bellamy, Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) In materia civile, il programma dovrebbe sostenere la tutela dei diritti individuali nelle cause civili e commerciali, comprese misure anti-SLAPP (azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica), e promuovere una maggiore convergenza nel diritto civile. Ciò contribuirà a eliminare gli ostacoli a procedure giudiziarie ed extragiudiziali soddisfacenti funzionanti in modo efficiente a beneficio di tutte le parti in una controversia. Per sostenere l'effettivo rispetto e l'applicazione pratica del diritto dell'Unione in questo settore, il programma dovrebbe inoltre sostenere il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio[11].	(10) In materia civile, il programma dovrebbe sostenere la tutela dei diritti individuali nelle cause civili e commerciali, comprese misure anti-SLAPP (azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica), e promuovere una maggiore convergenza nel diritto civile ***nel rispetto delle tradizioni giuridiche di ciascuno Stato membro***. Ciò contribuirà a eliminare gli ostacoli a procedure giudiziarie ed extragiudiziali soddisfacenti funzionanti in modo efficiente a beneficio di tutte le parti in una controversia. Per sostenere l'effettivo rispetto e l'applicazione pratica del diritto dell'Unione in questo settore, il programma dovrebbe inoltre sostenere il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio[11].

[11] Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/oj).

[11] Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/oj).

Or. fr

Emendamento 52
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) In materia civile, il programma dovrebbe sostenere la tutela dei diritti individuali nelle cause civili e commerciali, comprese misure anti-SLAPP (azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica)***, e promuovere una maggiore convergenza nel diritto civile***. Ciò contribuirà a eliminare gli ostacoli a procedure giudiziarie ed extragiudiziali soddisfacenti funzionanti in modo efficiente a beneficio di tutte le parti in una controversia. Per sostenere l'effettivo rispetto e l'applicazione pratica del diritto dell'Unione in questo settore, il programma dovrebbe inoltre sostenere il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio[11].	(10) In materia civile, il programma dovrebbe sostenere la tutela dei diritti individuali nelle cause civili e commerciali, comprese misure anti-SLAPP (azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica). Ciò contribuirà a eliminare gli ostacoli a procedure giudiziarie ed extragiudiziali soddisfacenti funzionanti in modo efficiente a beneficio di tutte le parti in una controversia. Per sostenere l'effettivo rispetto e l'applicazione pratica del diritto dell'Unione in questo settore, il programma dovrebbe inoltre sostenere il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio[11].

[11] Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25, ELI:

[11] Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25, ELI:

http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/oj).

http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/oj).

Or. fr

Emendamento 53
François-Xavier Bellamy, Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) In materia penale, il programma dovrebbe contribuire ad attuare norme e procedure per garantire il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni in tutta l'Unione e favorire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Dovrebbe contribuire a eliminare gli ostacoli all'effettiva fiducia reciproca e cooperazione, anche sostenendo misure che garantiscano il recepimento corretto degli atti giuridici dell'Unione ravvicinando le legislazioni penali nazionali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere azioni volte ad agevolare la cooperazione riguardo a forme gravi di criminalità quali la corruzione, il terrorismo e la criminalità ambientale. In particolare, il programma dovrebbe rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra autorità di contrasto, autorità giudiziarie e altre autorità competenti. Dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'EPPO, e la sensibilizzazione riguardo al loro ruolo, rendendo così più integrato il sistema di cooperazione giudiziaria nell'Unione.	(11) In materia penale, il programma dovrebbe contribuire ad attuare norme e procedure per garantire il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni in tutta l'Unione e favorire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Dovrebbe contribuire a eliminare gli ostacoli all'effettiva fiducia reciproca e cooperazione, anche sostenendo misure che garantiscano il recepimento corretto degli atti giuridici dell'Unione ravvicinando le legislazioni penali nazionali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere azioni volte ad agevolare la cooperazione riguardo a forme gravi di criminalità quali la corruzione, il terrorismo e la criminalità ambientale. In particolare, il programma dovrebbe rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra autorità di contrasto, autorità giudiziarie e altre autorità competenti. Dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'EPPO, e la sensibilizzazione riguardo al loro ruolo, rendendo così più integrato il sistema di cooperazione giudiziaria nell'Unione. ***Il programma dovrebbe favorire una maggiore cooperazione nella lotta al terrorismo e sostenere iniziative volte a contrastare l'infiltrazione islamista e la radicalizzazione, in particolare negli istituti penitenziari, avvalendosi nel contempo dei meccanismi esistenti, in***

particolare la rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione (RAN); dovrebbe inoltre consentire di rafforzare la lotta contro la propaganda terroristica su internet, avvalendosi dell'unità EU IRU di Europol.

Or. fr

Emendamento 54
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) In materia penale, il programma dovrebbe contribuire ad attuare norme e procedure per garantire il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni in tutta l'Unione e favorire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Dovrebbe contribuire a eliminare gli ostacoli all'effettiva fiducia reciproca e cooperazione, anche sostenendo misure che garantiscano il recepimento corretto degli atti giuridici dell'Unione ravvicinando le legislazioni penali nazionali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere azioni volte ad agevolare la cooperazione riguardo a forme gravi di criminalità quali la corruzione, il terrorismo e la criminalità ambientale. In particolare, il programma dovrebbe rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra autorità di contrasto, autorità giudiziarie e altre autorità competenti. Dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'EPPO, e la sensibilizzazione riguardo al loro ruolo, rendendo così più integrato il sistema di cooperazione giudiziaria nell'Unione.	(11) In materia penale, il programma dovrebbe contribuire ad attuare norme e procedure per garantire il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni in tutta l'Unione e favorire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Dovrebbe contribuire a eliminare gli ostacoli all'effettiva fiducia reciproca e cooperazione, anche sostenendo misure che garantiscano il recepimento corretto degli atti giuridici dell'Unione ravvicinando le legislazioni penali nazionali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere azioni volte ad agevolare la cooperazione riguardo a forme gravi di criminalità quali la corruzione, il terrorismo e la criminalità ambientale. In particolare, il programma dovrebbe rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra autorità di contrasto, autorità giudiziarie e altre autorità competenti. Dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'EPPO, e la sensibilizzazione riguardo al loro ruolo, rendendo così più integrato il sistema di cooperazione giudiziaria nell'Unione. ***Il programma dovrebbe altresì contribuire al rafforzamento di sistemi giudiziari***

sicuri, interoperabili e resilienti ai fini del funzionamento efficace e indipendente della Procura europea (EPPO), dell'Autorità per la lotta al riciclaggio (AMLA) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), anche attraverso una migliore cooperazione con le autorità giudiziarie e le autorità competenti nazionali, fatti salvi i rispettivi mandati e quadri di bilancio.

Or. en

Emendamento 55
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) In materia penale, il programma dovrebbe contribuire ad attuare norme e procedure per garantire il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni in tutta l'Unione e favorire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Dovrebbe contribuire a eliminare gli ostacoli all'effettiva fiducia reciproca e cooperazione, anche sostenendo misure che garantiscano il recepimento corretto degli atti giuridici dell'Unione ***ravvicinando le legislazioni penali nazionali***. Il programma dovrebbe inoltre sostenere azioni volte ad agevolare la cooperazione riguardo a forme gravi di criminalità quali la corruzione, il terrorismo e la criminalità ambientale. In particolare, il programma dovrebbe rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra autorità ***di contrasto, autorità*** giudiziarie ***e altre autorità competenti***. ***Dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'EPPO, e la sensibilizzazione riguardo al loro ruolo,***	(11) In materia penale, il programma dovrebbe contribuire ad attuare norme e procedure per garantire il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni in tutta l'Unione e favorire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Dovrebbe contribuire a eliminare gli ostacoli all'effettiva fiducia reciproca e cooperazione, anche sostenendo misure che garantiscano il recepimento corretto degli atti giuridici dell'Unione***, nel rispetto delle identità costituzionali degli Stati membri***. Il programma dovrebbe inoltre sostenere azioni volte ad agevolare la cooperazione riguardo a forme gravi di criminalità quali la corruzione, il terrorismo e la criminalità ambientale. In particolare, il programma dovrebbe rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra autorità giudiziarie.

rendendo così più integrato il sistema di cooperazione giudiziaria nell'Unione.

Or. fr

Emendamento 56
Giuseppe Antoci, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) In materia penale, il programma dovrebbe contribuire ad attuare norme e procedure per garantire il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni in tutta l'Unione e favorire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Dovrebbe contribuire a eliminare gli ostacoli all'effettiva fiducia reciproca e cooperazione, anche sostenendo misure che garantiscano il recepimento corretto degli atti giuridici dell'Unione ravvicinando le legislazioni penali nazionali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere azioni volte ad agevolare la cooperazione riguardo a forme gravi di criminalità quali la corruzione, il terrorismo e la criminalità ambientale. In particolare, il programma dovrebbe rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra autorità di contrasto, autorità giudiziarie e altre autorità competenti. Dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'EPPO, e la sensibilizzazione riguardo al loro ruolo, rendendo così più integrato il sistema di cooperazione giudiziaria nell'Unione.	(11) In materia penale, il programma dovrebbe contribuire ad attuare norme e procedure per garantire il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni in tutta l'Unione e favorire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Dovrebbe contribuire a eliminare gli ostacoli all'effettiva fiducia reciproca e cooperazione, anche sostenendo misure che garantiscano il recepimento corretto degli atti giuridici dell'Unione ravvicinando le legislazioni penali nazionali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere azioni volte ad agevolare la cooperazione riguardo a forme gravi di criminalità quali la corruzione, il terrorismo***, la criminalità organizzata, anche di stampo mafioso,*** e la criminalità ambientale. In particolare, il programma dovrebbe rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra autorità di contrasto, autorità giudiziarie e altre autorità competenti. Dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'EPPO, e la sensibilizzazione riguardo al loro ruolo, ***favorendo una concreta interazione operativa fra gli stessi ed il loro sviluppo al fine di realizzare un concreto valore aggiunto europeo,*** rendendo così più integrato il sistema di cooperazione giudiziaria nell'Unione.

Emendamento 57
Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) In materia penale, il programma dovrebbe contribuire ad attuare norme e procedure per garantire il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni in tutta l'Unione e favorire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Dovrebbe contribuire a eliminare gli ostacoli all'effettiva fiducia reciproca e cooperazione, anche sostenendo misure che garantiscano il recepimento corretto degli atti giuridici dell'Unione ravvicinando le legislazioni penali nazionali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere azioni volte ad agevolare la cooperazione riguardo a forme gravi di criminalità quali la corruzione, il terrorismo e la criminalità ambientale. In particolare, il programma dovrebbe rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra autorità di contrasto, autorità giudiziarie e altre autorità competenti. Dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'EPPO, e la sensibilizzazione riguardo al loro ruolo, rendendo così più integrato il sistema di cooperazione giudiziaria nell'Unione.	(11) In materia penale, il programma dovrebbe contribuire ad attuare norme e procedure per garantire il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni in tutta l'Unione e favorire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Dovrebbe contribuire a eliminare gli ostacoli all'effettiva fiducia reciproca e cooperazione, anche sostenendo misure che garantiscano il recepimento corretto degli atti giuridici dell'Unione ravvicinando le legislazioni penali nazionali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere azioni volte ad agevolare la cooperazione riguardo a forme gravi di criminalità quali la corruzione, il terrorismo e la criminalità ambientale. In particolare, il programma dovrebbe rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra autorità di contrasto, autorità giudiziarie e altre autorità competenti. Dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'EPPO, e la sensibilizzazione riguardo al loro ruolo, rendendo così più integrato il sistema di cooperazione giudiziaria nell'Unione***, rispettando nel contempo il principio di sussidiarietà e i poteri degli Stati membri nel settore del diritto penale***.

Or. sk

Emendamento 58

Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) In materia penale, il programma dovrebbe contribuire ad attuare norme e procedure per garantire il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni in tutta l'Unione e favorire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Dovrebbe contribuire a eliminare gli ostacoli all'effettiva fiducia reciproca e cooperazione, anche sostenendo misure che garantiscano il recepimento corretto degli atti giuridici dell'Unione ravvicinando le legislazioni penali nazionali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere azioni volte ad agevolare la cooperazione riguardo a forme gravi di criminalità quali la corruzione, il terrorismo e la ***criminalità ambientale***. In particolare, il programma dovrebbe rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra autorità di contrasto, autorità giudiziarie e altre autorità competenti. Dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'EPPO, e la sensibilizzazione riguardo al loro ruolo, rendendo così più integrato il sistema di cooperazione giudiziaria nell'Unione.	(11) In materia penale, il programma dovrebbe contribuire ad attuare norme e procedure per garantire il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni in tutta l'Unione e favorire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Dovrebbe contribuire a eliminare gli ostacoli all'effettiva fiducia reciproca e cooperazione, anche sostenendo misure che garantiscano il recepimento corretto degli atti giuridici dell'Unione ravvicinando le legislazioni penali nazionali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere azioni volte ad agevolare la cooperazione riguardo a forme gravi di criminalità quali la corruzione, il terrorismo e la ***tratta di esseri umani***. In particolare, il programma dovrebbe rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra autorità di contrasto, autorità giudiziarie e altre autorità competenti. Dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'EPPO, e la sensibilizzazione riguardo al loro ruolo, rendendo così più integrato il sistema di cooperazione giudiziaria nell'Unione.

Or. fi

Emendamento 59
Giuseppe Antoci, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) La corruzione negli appalti

pubblici rappresenta una delle forme più diffuse e dannose di criminalità economica, sottraendo risorse ai cittadini e distorcendo la concorrenza nel mercato interno. L'intelligenza artificiale offre strumenti concreti per analizzare in tempo reale grandi volumi di dati amministrativi, identificare schemi anomali nelle procedure di aggiudicazione, rilevare potenziali conflitti di interessi e segnalare irregolarità alle autorità competenti. Il programma dovrebbe pertanto sostenere lo sviluppo, la sperimentazione e la diffusione di sistemi di IA per il monitoraggio anticorruzione degli appalti pubblici negli Stati membri, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, del regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Tali sistemi devono essere concepiti in modo da garantire la trasparenza algoritmica, la verificabilità umana delle segnalazioni e la protezione dei soggetti interessati da utilizzi scorretti o discriminatori.

Or. it

Emendamento 60
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il programma dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti e dovrebbe sostenere attività intese a proteggere i diritti delle vittime di reato, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE). L'accesso alla giustizia dovrebbe	(12) Il programma dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti e dovrebbe sostenere attività intese a proteggere i diritti delle vittime di reato, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE). L'accesso alla giustizia dovrebbe

includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, metodi di risoluzione alternativa delle controversie e una consulenza legale indipendente e imparziale da parte di titolari di cariche pubbliche. È opportuno prestare particolare attenzione a una migliore attuazione dei vari atti giuridici dell'Unione per la protezione delle vittime di reato, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e gli operatori del diritto, e volte a sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo. È inoltre opportuno sostenere le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile (quali le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[12], i minori, le minoranze, le persone LGBTIQ+ e le vittime di violenza di genere, di violenza domestica e di altre forme di violenza interpersonale). Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività delle organizzazioni della società civile che contribuiscono a tali obiettivi.

includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, metodi di risoluzione alternativa delle controversie e una consulenza legale indipendente e imparziale da parte di titolari di cariche pubbliche. È opportuno prestare particolare attenzione ***a garantire che le persone con disabilità possano esercitare effettivamente il proprio diritto di accesso alla giustizia, su una base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso procedure giudiziarie accessibili, strumenti di giustizia digitale adeguati, servizi di interpretariato e traduzione, accomodamenti procedurali e un accesso senza ostacoli alle informazioni e alle comunicazioni in ambito giudiziario. Occorre prestare altresì attenzione*** a una migliore attuazione dei vari atti giuridici dell'Unione per la protezione delle vittime di reato, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e gli operatori del diritto, e volte a sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo. È inoltre opportuno sostenere le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile (quali le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[12], i minori, le minoranze, le persone LGBTIQ+ e le vittime di violenza di genere, di violenza domestica e di altre forme di violenza interpersonale). Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività delle organizzazioni della società civile che contribuiscono a tali obiettivi. ***Il programma dovrebbe infine promuovere azioni mirate volte a migliorare l'accesso alla giustizia, la tutela, l'assistenza giudiziaria e le garanzie procedurali per le vittime di violenza di genere, di violenza domestica e di altre forme di violenza interpersonale, anche attraverso una***

formazione specifica, servizi di sostegno alle vittime e cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti.

[12] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2010/48(1)/oj.

[12] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2010/48(1)/oj.

Or. en

Emendamento 61
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il programma dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti e dovrebbe sostenere attività intese a proteggere i diritti delle vittime di reato, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE). ***L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, metodi di risoluzione alternativa delle controversie e una consulenza legale indipendente e imparziale da parte di titolari di cariche pubbliche.*** È opportuno prestare particolare attenzione ***a una migliore attuazione dei vari atti giuridici dell'Unione per la*** protezione delle vittime di reato, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e gli operatori del diritto, e volte a sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo. ***È inoltre opportuno sostenere le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia***	(12) Il programma dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti e dovrebbe sostenere attività intese a proteggere i diritti delle vittime di reato, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE). È opportuno prestare particolare attenzione ***alla*** protezione delle vittime di reato, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e gli operatori del diritto, e volte a sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo. ***La misura rientra nel rispetto dei principi di non*** discriminazione ***e di tutela delle persone*** in una situazione vulnerabile (quali le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[12], i minori, le minoranze, le persone LGBTIQ+ e le vittime di violenza di genere, di violenza domestica e di altre forme di violenza interpersonale).

per le persone che sono vittime di discriminazione ***o che si trovano*** in una situazione vulnerabile (quali le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[12], i minori, le minoranze, le persone LGBTIQ+ e le vittime di violenza di genere, di violenza domestica e di altre forme di violenza interpersonale). ***Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività delle organizzazioni della società civile che contribuiscono a tali obiettivi.***

[12] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2010/48(1)/oj.

[12] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2010/48(1)/oj.

Or. fr

Emendamento 62
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il programma dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti e dovrebbe sostenere attività intese a proteggere i diritti delle vittime di reato, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE). L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, metodi di risoluzione alternativa delle controversie e una consulenza legale indipendente e imparziale da parte di titolari di cariche pubbliche. È opportuno prestare particolare attenzione a una migliore attuazione dei vari atti giuridici dell'Unione per la	(12) Il programma dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti e dovrebbe sostenere attività intese a proteggere i diritti delle vittime di reato, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE). L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, metodi di risoluzione alternativa delle controversie e una consulenza legale indipendente e imparziale da parte di titolari di cariche pubbliche. È opportuno prestare particolare attenzione a una migliore attuazione dei vari atti giuridici dell'Unione per la

protezione delle vittime di reato, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e gli operatori del diritto, e volte a sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo. È inoltre opportuno sostenere le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile (quali le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[12] , i minori, le minoranze, le persone LGBTIQ+ e le vittime di violenza di genere, di violenza domestica e di altre forme di violenza interpersonale). Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività delle organizzazioni della società civile che contribuiscono a tali obiettivi.

[12] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2010/48(1)/oj.

protezione delle vittime di reato, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e gli operatori del diritto, e volte a sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo. ***Il programma dovrebbe, altresì, garantire il monitoraggio effettivo dei fenomeni delle detenzioni ingiuste, degli errori giudiziari e della coerenza interna degli ordinamenti rispetto alle decisioni di giustizia: e promuovere, nel rispetto delle competenze nazionali, lo scambio di buone pratiche per garantire alle vittime meccanismi rapidi e indipendenti finalizzati ad un'equa e tempestiva riparazione.*** È inoltre opportuno sostenere le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile (quali le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[12] , i minori, le minoranze, le persone LGBTIQ+ e le vittime di violenza di genere, di violenza domestica e di altre forme di violenza interpersonale). Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività delle organizzazioni della società civile che contribuiscono a tali obiettivi.

[12] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2010/48(1)/oj.

Or. it

Motivazione

L'effettività dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia non può prescindere dalla capacità dei sistemi nazionali di riconoscere e riparare i propri errori. Inserire il monitoraggio delle ingiuste detenzioni e degli errori giudiziari nel Programma Giustizia 2028-2034 risponde direttamente al valore dello Stato di diritto sancito dall'Articolo 2 del TUE e agli obblighi della Carta dei diritti fondamentali (Art. 6) e della CEDU (Art. 5). Questo intervento colma un vuoto informativo critico: non vi sono dati ufficiali comparabili a riguardo.

Emendamento 63
Alessandro Ciriani, Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il programma dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti e dovrebbe sostenere attività intese a proteggere i diritti delle vittime di reato, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE). L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, metodi di risoluzione alternativa delle controversie e una consulenza legale indipendente e imparziale da parte di titolari di cariche pubbliche. È opportuno prestare particolare attenzione a una migliore attuazione dei vari atti giuridici dell'Unione per la protezione delle vittime di reato, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e gli operatori del diritto, e volte a sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo. È inoltre opportuno sostenere le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile ***(quali le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[12] , i minori, le minoranze, le persone LGBTIQ+ e le vittime di violenza di genere, di violenza domestica e di altre forme di violenza interpersonale)***. Il programma dovrebbe inoltre sostenere le	(12) Il programma dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti e dovrebbe sostenere attività intese a proteggere i diritti delle vittime di reato, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE). L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, metodi di risoluzione alternativa delle controversie e una consulenza legale indipendente e imparziale da parte di titolari di cariche pubbliche. È opportuno prestare particolare attenzione a una migliore attuazione dei vari atti giuridici dell'Unione per la protezione delle vittime di reato, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e gli operatori del diritto, e volte a sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo. È inoltre opportuno sostenere le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile. Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività delle organizzazioni della società civile che contribuiscono a tali obiettivi.

attività delle organizzazioni della società civile che contribuiscono a tali obiettivi.

---

*[12] **GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2010/48(1)/oj.***

Or. it

Motivazione

La scelta di eliminare l'elencazione specifica delle categorie vulnerabili risponde all'esigenza di mantenere una formulazione maggiormente neutra e rispettosa del principio di sussidiarietà. Tale impostazione consente di garantire una tutela ampia ed effettiva di tutte le persone che si trovino in condizioni di particolare fragilità, evitando al contempo il rischio di esclusioni implicite derivanti da un elenco tassativo o eccessivamente dettagliato. La definizione concreta delle categorie meritevoli di specifiche misure di protezione viene pertanto rimessa agli Stati membri, in considerazione delle diverse sensibilità giuridiche, sociali e culturali presenti nei rispettivi ordinamenti nazionali.

Emendamento 64
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il programma dovrebbe ***contribuire a migliorare l'***accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti ***e*** dovrebbe sostenere attività intese a proteggere i diritti delle vittime di reato***, come pure*** i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE). L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, metodi di risoluzione alternativa delle controversie e una consulenza legale indipendente e imparziale da parte di titolari di cariche pubbliche. È opportuno prestare particolare attenzione a una migliore attuazione dei	(12) Il programma dovrebbe ***concentrarsi sul miglioramento dell'***accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti***.*** Dovrebbe sostenere attività intese a proteggere i diritti delle vittime di reato ***e*** i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE). ***Un sostegno effettivo alle vittime di reato è essenziale per l'accesso alla giustizia, il superamento dei traumi e la fiducia nelle istituzioni pubbliche, e può contribuire a prevenire costi a lungo termine per i sistemi sanitari, i servizi sociali e il sistema giudiziario.*** L'accesso alla giustizia

vari atti giuridici dell'Unione per la protezione delle vittime di reato, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e gli operatori del diritto, e volte a sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo. È inoltre opportuno sostenere le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile ***(quali le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[12], i minori, le minoranze, le persone LGBTIQ+ e le vittime di violenza di genere, di violenza domestica e di altre forme di violenza interpersonale)***. Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività delle organizzazioni della società civile che contribuiscono ***a tali*** obiettivi.	dovrebbe includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, metodi di risoluzione alternativa delle controversie ***e pratiche di giustizia riparatoria, servizi incentrati sulle vittime*** e una consulenza legale indipendente e imparziale da parte di titolari di cariche pubbliche. È opportuno prestare particolare attenzione a una migliore attuazione dei vari atti giuridici dell'Unione per la protezione delle vittime di reato, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e gli operatori del diritto, e volte a sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo. È inoltre opportuno sostenere le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile. Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività delle organizzazioni della società civile che contribuiscono ***ai suoi*** obiettivi. ***Per quanto riguarda l'accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo per gli indiziati e gli imputati, il programma dovrebbe sostenere le azioni relative alla presunzione di innocenza, ai diritti della difesa, al patrocinio, all'indipendenza della magistratura e all'uso proporzionato della carcerazione preventiva.***

[12] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2010/48(1)/oj.

Or. en

Emendamento 65
Jaroslav Bžoch

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il programma dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti e dovrebbe sostenere attività intese a proteggere i diritti delle vittime di reato, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE). L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, metodi di risoluzione alternativa delle controversie e una consulenza legale indipendente ***e imparziale*** da parte ***di*** titolari di cariche pubbliche. È opportuno prestare particolare attenzione a una migliore attuazione dei vari atti giuridici dell'Unione per la protezione delle vittime di reato, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e gli operatori del diritto, e volte a sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo. È inoltre opportuno sostenere le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile ***(quali le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[12], i minori, le minoranze, le persone LGBTIQ+ e le vittime di violenza di genere, di violenza domestica e di altre forme di violenza interpersonale)***. Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività delle organizzazioni della società civile che contribuiscono a tali obiettivi.	(12) Il programma dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti e dovrebbe sostenere attività intese a proteggere i diritti delle vittime di reato, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE). L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, metodi di risoluzione alternativa delle controversie e una consulenza legale indipendente da parte ***degli operatori della giustizia, compresi i*** titolari di cariche pubbliche. È opportuno prestare particolare attenzione a una migliore attuazione dei vari atti giuridici dell'Unione per la protezione delle vittime di reato, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e gli operatori del diritto, e volte a sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo. È inoltre opportuno sostenere le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono vittime di discriminazione ***ai sensi dell'articolo 21 della Carta*** o che si trovano in una situazione vulnerabile. Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività delle organizzazioni della società civile che contribuiscono a tali obiettivi.

[12] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2010/48(1)/oj.

Emendamento 66
Milan Uhrík

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il programma dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti e dovrebbe sostenere attività intese a proteggere i diritti delle vittime di reato, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE). L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, metodi di risoluzione alternativa delle controversie e una consulenza legale indipendente e imparziale da parte di titolari di cariche pubbliche. È opportuno prestare particolare attenzione a una migliore attuazione dei vari atti giuridici dell'Unione per la protezione delle vittime di reato, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e gli operatori del diritto, e volte a sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo. È inoltre opportuno sostenere le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile (quali le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[12], i minori***, le minoranze, le persone LGBTIQ***+ e le vittime ***di violenza di genere,*** di violenza domestica ***e*** di altre forme di violenza	(12) Il programma dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti e dovrebbe sostenere attività intese a proteggere i diritti delle vittime di reato, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE). L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, metodi di risoluzione alternativa delle controversie e una consulenza legale indipendente e imparziale da parte di titolari di cariche pubbliche. È opportuno prestare particolare attenzione a una migliore attuazione dei vari atti giuridici dell'Unione per la protezione delle vittime di reato, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e gli operatori del diritto, e volte a sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo. È inoltre opportuno sostenere le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile (quali le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[12]***)***, i minori e le vittime di violenza domestica ***o*** di altre forme di violenza.

interpersonale)**. **Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività delle organizzazioni della società civile che contribuiscono a tali obiettivi.

[12] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2010/48(1)/oj.

[12] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2010/48(1)/oj.

Or. en

Emendamento 67
Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il programma dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti e dovrebbe sostenere attività intese a proteggere i diritti delle vittime di reato, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE). L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, metodi di risoluzione alternativa delle controversie e una consulenza legale indipendente e imparziale da parte di titolari di cariche pubbliche. È opportuno prestare particolare attenzione a una migliore attuazione dei vari atti giuridici dell'Unione per la protezione delle vittime di reato, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e gli operatori del diritto, e volte a sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo. È inoltre opportuno sostenere le attività che facilitano un	(12) Il programma dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti e dovrebbe sostenere attività intese a proteggere i diritti delle vittime di reato, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE). L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, metodi di risoluzione alternativa delle controversie e una consulenza legale indipendente e imparziale da parte di titolari di cariche pubbliche. È opportuno prestare particolare attenzione a una migliore attuazione dei vari atti giuridici dell'Unione per la protezione delle vittime di reato, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e gli operatori del diritto, e volte a sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo. È inoltre opportuno sostenere le attività che facilitano un

accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile (quali le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[12], i minori, le minoranze***, le persone LGBTIQ+*** e le vittime di violenza di genere, di violenza domestica e di altre forme di violenza interpersonale). Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività delle organizzazioni della società civile che contribuiscono a tali obiettivi.	accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile (quali le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[12], i minori, le minoranze e le vittime di violenza di genere, di violenza domestica e di altre forme di violenza interpersonale). Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività delle organizzazioni della società civile ***che svolgono attività di consulenza, formazione, assistenza o di interesse pubblico,*** che contribuiscono ***direttamente*** a tali obiettivi.
[12] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2010/48(1)/oj.	[12] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2010/48(1)/oj.

Or. sk

Emendamento 68
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il programma dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti e dovrebbe sostenere attività intese a proteggere i diritti delle vittime di reato, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE). L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, metodi di risoluzione alternativa delle controversie e una consulenza legale indipendente e imparziale da parte di titolari di cariche	(12) Il programma dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti e dovrebbe sostenere attività intese a proteggere i diritti delle vittime di reato, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE). L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, metodi di risoluzione alternativa delle controversie e una consulenza legale indipendente e imparziale da parte di titolari di cariche

pubbliche. È opportuno prestare particolare attenzione a una migliore attuazione dei vari atti giuridici dell'Unione per la protezione delle vittime di reato, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e gli operatori del diritto, e volte a sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo. È inoltre opportuno sostenere le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile (quali le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[12], i minori, le minoranze***, le persone LGBTIQ***+ e le vittime ***di violenza di genere,*** di violenza domestica e di altre forme di violenza interpersonale). Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività delle organizzazioni della società civile che contribuiscono a tali obiettivi.	pubbliche. È opportuno prestare particolare attenzione a una migliore attuazione dei vari atti giuridici dell'Unione per la protezione delle vittime di reato, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e gli operatori del diritto, e volte a sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo. È inoltre opportuno sostenere le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile (quali le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[12], i minori, le minoranze e le vittime di violenza domestica e di altre forme di violenza interpersonale). Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività delle organizzazioni della società civile che contribuiscono a tali obiettivi.
[12] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2010/48(1)/oj.	[12] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2010/48(1)/oj.

Or. fi

Emendamento 69
Nikola Minchev, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Dainius Žalimas, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Sigrid Friis, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Nel quadro del sostegno al miglioramento dei sistemi giudiziari, il programma dovrebbe promuovere un approccio alla giustizia efficiente,

incentrato sull'essere umano e fondato sui diritti. In tale contesto, dovrebbe sostenere il miglioramento dei procedimenti giudiziari tradizionali e lo sviluppo di approcci alternativi alla giustizia, tra cui la giustizia riparatoria, la mediazione, la conciliazione e altri processi partecipativi su base volontaria. Tali approcci potrebbero includere, se del caso e nell'ambito di applicazione del programma, misure relative alla detenzione che contribuiscano a percorsi alternativi, riabilitativi o riparativi, compresi i programmi di degiurisdizionalizzazione o riorientamento, misure non detentive certificate dallo Stato, misure di riabilitazione o reinserimento associate alla detenzione e strutture di detenzione di piccole dimensioni, comprese le case di detenzione, come riconosciuto nelle conclusioni del Consiglio del 13-14 giugno 2024 sul futuro del diritto penale e la politica in materia di detenzione nell'UE. Fatti salvi le opportune garanzie, gli standard di qualità e la partecipazione volontaria, se del caso, tale sostegno può contribuire a migliorare l'accesso alla giustizia, a rafforzare la qualità e la percezione di equità dei sistemi giudiziari, a promuovere una giustizia tempestiva, efficiente, efficace sotto il profilo dei costi e partecipativa, a rinsaldare la coesione sociale e la resilienza democratica, a favorire la responsabilizzazione, la riabilitazione e il reinserimento sociale degli autori di reati, nonché a promuovere un uso responsabile delle risorse pubbliche. Poiché lo sviluppo e l'attuazione di tali approcci non sono omogenei nei diversi Stati membri, in questo ambito può risultare particolarmente rilevante un sostegno strutturato alle organizzazioni e alle reti a livello dell'Unione che contribuiscono allo sviluppo di competenze, al coordinamento, allo sviluppo di capacità, alla valutazione basata su fatti concreti e

alla condivisione di buone pratiche.

Or. en

Emendamento 70
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Il programma dovrebbe sostenere un approccio alla giustizia incentrato sull'essere umano e fondato sui diritti. Accanto ad approcci alla giustizia più tradizionali, gli approcci alternativi alla giustizia, sia in materia civile che penale, tra cui la giustizia riparatoria, la mediazione, la conciliazione e, se del caso, gli approcci di detenzione su piccola scala, differenziati e integrati nella comunità, possono, se adeguatamente concepiti e soggetti a norme di qualità, contribuire a una giustizia tempestiva, efficiente, efficace sotto il profilo dei costi ed equa e rafforzare la coesione sociale e la resilienza democratica. Nei casi appropriati e nel dovuto rispetto dei diritti fondamentali, delle garanzie procedurali, dei diritti delle vittime, della parità delle armi e della tutela giurisdizionale effettiva, il programma dovrebbe essere in grado di sostenere lo sviluppo e il miglioramento di approcci alla giustizia alternativi e complementari da parte di organismi certificati dallo Stato, ad esempio attraverso lo scambio di buone pratiche. Tale sostegno dovrebbe essere volto a migliorare l'accesso alla giustizia, a rafforzare la qualità e la percezione di equità dei sistemi giudiziari, i diritti delle vittime, la riabilitazione, il reinserimento sociale e la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 71
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Ai fini del presente regolamento i termini "magistrati e operatori giudiziari" dovrebbero essere interpretati in senso ampio in modo da includere giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, nonché qualsiasi altro operatore della giustizia associato alla magistratura o partecipante a diverso titolo all'amministrazione della giustizia, a prescindere dalla definizione nel diritto nazionale, dallo status giuridico o dall'organizzazione interna, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.

Or. ro

Emendamento 72
Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Qualsiasi sostegno alle organizzazioni della società civile nell'ambito del programma dovrebbe essere pienamente trasparente e

strettamente limitato alle attività direttamente collegate al miglioramento dell'accesso alla giustizia e alla tutela giuridica, escludendo le attività di pressione politica e di lobbismo rivolte alle istituzioni dell'Unione.

Or. en

Emendamento 73
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il programma dovrebbe sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari***. Le attività di formazione dovrebbero contribuire all'attuazione delle priorità strategiche dell'Unione, comprendendo ad esempio la formazione sul diritto civile e penale, sull'effettiva applicazione della Carta, sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie procedurali (comprese le garanzie contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica o anti-SLAPP). Le attività di formazione nell'ambito del programma dovrebbero prestare una spiccata attenzione alla digitalizzazione della giustizia, creando un ambiente favorevole per i magistrati e gli operatori giudiziari, anche tramite l'accrescimento delle competenze, delle conoscenze e della consapevolezza digitali. La formazione dovrebbe inoltre sostenere la digitalizzazione dei*** procedimenti giudiziari transfrontalieri. Il sostegno alla formazione dovrebbe essere fornito in sinergia con le misure a livello nazionale, in modo da potenziare l'impatto del programma.	(13) Il programma dovrebbe sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari ***nell'ambito di*** procedimenti giudiziari transfrontalieri ***in materia civile e penale***. Il sostegno alla formazione dovrebbe essere fornito in sinergia con le misure a livello nazionale, in modo da potenziare l'impatto del programma.

Or. fr

Emendamento 74
Giuseppe Antoci, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il programma dovrebbe sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. Le attività di formazione dovrebbero contribuire all'attuazione delle priorità strategiche dell'Unione, comprendendo ad esempio la formazione sul diritto civile e penale, sull'effettiva applicazione della Carta, sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie procedurali (comprese le garanzie contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica o anti-SLAPP). Le attività di formazione nell'ambito del programma dovrebbero prestare una spiccata attenzione alla digitalizzazione della giustizia, creando un ambiente favorevole per i magistrati e gli operatori giudiziari, anche tramite l'accrescimento delle competenze, delle conoscenze e della consapevolezza digitali. La formazione dovrebbe inoltre sostenere la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari transfrontalieri. Il sostegno alla formazione dovrebbe essere fornito in sinergia con le misure a livello nazionale, in modo da potenziare l'impatto del programma.	(13) Il programma dovrebbe sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. Le attività di formazione dovrebbero contribuire all'attuazione delle priorità strategiche dell'Unione, comprendendo ad esempio la formazione sul diritto civile e penale, sull'effettiva applicazione della Carta, sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie procedurali (comprese le garanzie contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica o anti-SLAPP). ***La formazione dovrebbe includere i meccanismi europei di cooperazione, quali il mandato d'arresto europeo, l'ordine europeo di indagine, il sequestro e la confisca transfrontaliera per promuovere l'utilizzo di questi strumenti.*** Le attività di formazione nell'ambito del programma dovrebbero prestare una spiccata attenzione alla digitalizzazione della giustizia, creando un ambiente favorevole per i magistrati e gli operatori giudiziari, anche tramite l'accrescimento delle competenze, delle conoscenze e della consapevolezza digitali. La formazione dovrebbe ***includere l'utilizzo, da parte del personale giudiziario, dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari, evidentemente salvaguardando la fase decisionale ma agevolando al contempo la predisposizione degli atti. La formazione dovrebbe*** inoltre sostenere la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari transfrontalieri. Il sostegno alla formazione dovrebbe essere fornito in sinergia con le misure a livello nazionale, in modo da potenziare l'impatto del programma.

Or. it

Emendamento 75
Mario Mantovani, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il programma dovrebbe sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. Le attività di formazione dovrebbero contribuire all'attuazione delle priorità strategiche dell'Unione, comprendendo ad esempio la formazione sul diritto civile e penale, sull'effettiva applicazione della Carta, sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie procedurali (comprese le garanzie contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica o anti-SLAPP). Le attività di formazione nell'ambito del programma dovrebbero prestare una spiccata attenzione alla digitalizzazione della giustizia, creando un ambiente favorevole per i magistrati e gli operatori giudiziari, anche tramite l'accrescimento delle competenze, delle conoscenze e della consapevolezza digitali. La formazione dovrebbe inoltre sostenere la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari transfrontalieri. Il sostegno alla formazione dovrebbe essere fornito in sinergia con le misure a livello nazionale, in modo da potenziare l'impatto del programma.	(13) Il programma dovrebbe sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. Le attività di formazione dovrebbero contribuire all'attuazione delle priorità strategiche dell'Unione, comprendendo ad esempio la formazione sul diritto civile e penale, sull'effettiva applicazione della Carta, sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie procedurali (comprese le garanzie contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica o anti-SLAPP)***. Le attività di formazione finanziate dal programma dovrebbero essere accessibili agli operatori di tutte le sedi giudiziarie, comprese quelle di minori dimensioni e quelle situate in aree geograficamente periferiche, anche mediante strumenti di formazione a distanza e modalità di partecipazione flessibili che riducano la complessità burocratica e gli oneri logistici ed economici per i partecipanti***. Le attività di formazione nell'ambito del programma dovrebbero prestare una spiccata attenzione alla digitalizzazione della giustizia, creando un ambiente favorevole per i magistrati e gli operatori giudiziari, anche tramite l'accrescimento delle competenze, delle conoscenze e della consapevolezza digitali. La formazione dovrebbe inoltre sostenere la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari transfrontalieri. Il sostegno alla formazione dovrebbe essere fornito in sinergia con le misure a livello nazionale, in modo da potenziare l'impatto del programma.

Or. it

Motivazione

Il considerando (13) sulla formazione non fa alcun riferimento al problema dell'accessibilità geografica e dimensionale, che è invece un ostacolo documentato alla partecipazione degli operatori delle sedi minori ai programmi EJTN.

Emendamento 76
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il programma dovrebbe sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. Le attività di formazione dovrebbero contribuire all'attuazione delle priorità strategiche dell'Unione, comprendendo ad esempio la formazione sul diritto civile e penale, sull'effettiva applicazione della Carta, sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie procedurali (comprese le garanzie contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica o anti-SLAPP). Le attività di formazione nell'ambito del programma dovrebbero prestare una spiccata attenzione alla digitalizzazione della giustizia, creando un ambiente favorevole per i magistrati e gli operatori giudiziari, anche tramite l'accrescimento delle competenze, delle conoscenze e della consapevolezza digitali. La formazione dovrebbe inoltre sostenere la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari transfrontalieri. Il sostegno alla formazione dovrebbe essere fornito in sinergia con le misure a livello nazionale, in modo da potenziare l'impatto del programma.	(13) Il programma dovrebbe sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. Le attività di formazione dovrebbero contribuire all'attuazione delle priorità strategiche dell'Unione, comprendendo ad esempio la formazione sul diritto civile e penale, sull'effettiva applicazione della Carta, sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie procedurali (comprese le garanzie contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica o anti-SLAPP). Le attività di formazione nell'ambito del programma dovrebbero prestare una spiccata attenzione alla digitalizzazione della giustizia, creando un ambiente favorevole per i magistrati e gli operatori giudiziari, anche tramite l'accrescimento delle competenze, delle conoscenze e della consapevolezza digitali. La formazione dovrebbe inoltre sostenere la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari transfrontalieri. Il sostegno alla formazione dovrebbe essere fornito in sinergia con le misure a livello nazionale, in modo da potenziare l'impatto del programma. ***Il programma dovrebbe altresì sostenere le azioni volte a promuovere l'educazione alla giustizia, l'alfabetizzazione giuridica e la conoscenza dei diritti, dei ricorsi giurisdizionali e dei valori democratici dell'Unione, in particolare tra i giovani, i gruppi vulnerabili e i cittadini con accesso***

limitato alle informazioni giuridiche.

Or. en

Emendamento 77
Nikola Minchev, Dainius Žalimas

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il programma dovrebbe sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. Le attività di formazione dovrebbero contribuire all'attuazione delle priorità strategiche dell'Unione, comprendendo ad esempio la formazione sul diritto civile e penale, sull'effettiva applicazione della Carta, sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie procedurali (comprese le garanzie contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica o anti-SLAPP). Le attività di formazione nell'ambito del programma dovrebbero prestare una spiccata attenzione alla digitalizzazione della giustizia, creando un ambiente favorevole per i magistrati e gli operatori giudiziari, anche tramite l'accrescimento delle competenze, delle conoscenze e della consapevolezza digitali. La formazione dovrebbe inoltre sostenere la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari transfrontalieri. Il sostegno alla formazione dovrebbe essere fornito in sinergia con le misure a livello nazionale, in modo da potenziare l'impatto del programma.	(13) Il programma dovrebbe sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. Le attività di formazione dovrebbero contribuire all'attuazione delle priorità strategiche dell'Unione, comprendendo ad esempio la formazione sul diritto civile e penale, sull'effettiva applicazione della Carta, sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie procedurali (comprese le garanzie contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica o anti-SLAPP)***. Se del caso, tali attività dovrebbero anche tenere conto dell'importante ruolo degli avvocati nell'applicazione pratica del diritto dell'Unione e nel garantire un accesso effettivo alla giustizia, la parità delle armi, il diritto a un processo equo e la tutela giurisdizionale effettiva***. Le attività di formazione nell'ambito del programma dovrebbero prestare una spiccata attenzione alla digitalizzazione della giustizia, creando un ambiente favorevole per i magistrati e gli operatori giudiziari, anche tramite l'accrescimento delle competenze, delle conoscenze e della consapevolezza digitali. La formazione dovrebbe inoltre sostenere la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari transfrontalieri. Il sostegno alla formazione dovrebbe essere fornito in sinergia con le misure a livello nazionale, in modo da potenziare l'impatto del programma.

Or. en

Emendamento 78
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il programma dovrebbe sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. Le attività di formazione dovrebbero contribuire all'attuazione delle priorità strategiche dell'Unione, comprendendo ad esempio la formazione sul diritto civile e penale, sull'effettiva applicazione della Carta, sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie procedurali (comprese le garanzie contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica o anti-SLAPP). ***Le attività*** di formazione ***nell'ambito del programma dovrebbero prestare una spiccata attenzione alla digitalizzazione della*** giustizia***, creando un ambiente favorevole per i magistrati e gli operatori giudiziari, anche tramite l'accrescimento delle competenze, delle conoscenze e della consapevolezza digitali. La formazione dovrebbe inoltre sostenere la digitalizzazione dei*** procedimenti ***giudiziari*** transfrontalieri. ***Il sostegno alla formazione dovrebbe essere fornito in sinergia con le misure a livello nazionale, in modo da potenziare l'impatto del programma.***	(13) Il programma dovrebbe sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari ***e dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nell'attuazione della strategia europea di formazione giudiziaria 2025-2030***. Le attività di formazione dovrebbero contribuire all'attuazione delle priorità strategiche dell'Unione, comprendendo ad esempio la formazione sul diritto civile e penale, sull'effettiva applicazione della Carta, sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie procedurali (comprese le garanzie contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica o anti-SLAPP). ***L'offerta*** di formazione ***per gli operatori della giustizia è uno strumento importante per sviluppare una comprensione comune del modo migliore per attuare e difendere lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. Essa contribuisce alla creazione dello spazio europeo di*** giustizia ***sviluppando una cultura giudiziaria comune tra gli operatori della giustizia degli Stati membri. È fondamentale garantire l'applicazione non discriminatoria, corretta, coerente e uniforme del diritto all'interno dell'Unione nonché la fiducia e la comprensione reciproche tra gli operatori della giustizia nei*** procedimenti transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 79
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il programma dovrebbe sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. Le attività di formazione dovrebbero contribuire all'attuazione delle priorità strategiche dell'Unione, comprendendo ad esempio la formazione sul diritto civile e penale, sull'effettiva applicazione della Carta, sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie procedurali (comprese le garanzie contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica o anti-SLAPP). Le attività di formazione nell'ambito del programma dovrebbero prestare una spiccata attenzione alla digitalizzazione della giustizia, creando un ambiente favorevole per i magistrati e gli operatori giudiziari, anche tramite l'accrescimento delle competenze, delle conoscenze e della consapevolezza digitali. La formazione dovrebbe inoltre sostenere la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari transfrontalieri. Il sostegno alla formazione dovrebbe essere fornito in sinergia con le misure a livello nazionale, in modo da potenziare l'impatto del programma.	(13) Il programma dovrebbe sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. Le attività di formazione dovrebbero contribuire all'attuazione delle priorità strategiche dell'Unione, comprendendo ad esempio la formazione sul diritto civile e penale, sull'effettiva applicazione della Carta, sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie procedurali (comprese le garanzie contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica o anti-SLAPP). Le attività di formazione nell'ambito del programma dovrebbero prestare una spiccata attenzione alla digitalizzazione della giustizia, creando un ambiente ***sicuro e*** favorevole per i magistrati e gli operatori giudiziari, anche tramite l'accrescimento delle competenze, delle conoscenze e della consapevolezza digitali. La formazione dovrebbe inoltre sostenere la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari transfrontalieri. Il sostegno alla formazione dovrebbe essere fornito in sinergia con le misure a livello nazionale, in modo da potenziare l'impatto del programma.

Or. ro

Emendamento 80
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Le attività di formazione sostenute dal programma dovrebbero basarsi su valutazioni attendibili delle

esigenze di formazione, utilizzare metodologie di formazione all'avanguardia, includere eventi transnazionali che coinvolgano operatori della giustizia provenienti da diversi Stati membri, comprendere elementi di lavoro in rete e di apprendimento attivo ed essere sostenibili. Tali attività dovrebbero prevedere la formazione di tutti i magistrati e gli operatori giudiziari in materia di terminologia giuridica, diritto civile e penale, diritti fondamentali, non discriminazione e discorsi d'odio, Stato di diritto, approcci alternativi alla giustizia, diritti delle vittime, giustizia a misura di minore, riconoscimento reciproco, compreso il mandato d'arresto europeo, garanzie procedurali e sfide e ostacoli incontrati dalle persone che sono frequentemente vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile. Tali corsi di formazione dovrebbero essere organizzati con il coinvolgimento diretto delle organizzazioni che rappresentano o sostengono le persone sopra elencate e, ove possibile, il coinvolgimento di tali persone. Tenendo conto del fatto che le donne sono sottorappresentate nelle posizioni di vertice in magistratura, le donne che esercitano la professione di giudice, pubblico ministero e altre professioni giuridiche dovrebbero essere incoraggiate a partecipare alle attività di formazione.

Or. en

Emendamento 81
Lucia Yar, Michal Wiezik, Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Irena Joveva, Dainius Žalimas, Lukas Sieper, Ilhan Kyuchyuk, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) L'aumento della criminalità ambientale, che rappresenta ora la terza attività criminale più diffusa al mondo, con un tasso di crescita compreso tra il 5 % e il 7 % all'anno, è motivo di costante preoccupazione per l'Unione. Poiché la complessità delle sfide poste dai reati ambientali e la natura tecnica degli stessi richiedono un approccio multidisciplinare, sono necessari un livello elevato di conoscenze giuridiche e competenze tecniche, sostegno finanziario, formazione e specializzazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. Le attività di formazione e sviluppo delle capacità del programma dovrebbero rafforzare le capacità e la specializzazione dei soggetti incaricati di perseguire o giudicare i reati ambientali, tra l'altro attraverso la formazione del personale di tribunali ambientali specializzati già esistenti o delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari, tenendo conto delle tradizioni costituzionali e della struttura dei sistemi giuridici degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 82
Jaroslav Bžoch

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	***(13 bis) Ai fini del presente regolamento i termini "magistrati e operatori giudiziari" dovrebbero essere interpretati in senso ampio in modo da includere giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, nonché qualsiasi operatore della giustizia o di altro tipo associato ai sistemi**

giudiziari o partecipante a diverso titolo all'amministrazione della giustizia, a prescindere dalla loro definizione nel diritto nazionale, dal loro status giuridico o dalla loro organizzazione interna, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, prestatori di assistenza legale e operatori nell'ambito del patrocinio legale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria e ogni altro operatore competente coinvolto nei procedimenti giudiziari.

Or. en

Emendamento 83
Giuseppe Antoci, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) In linea con la direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, il programma dovrebbe sostenere misure volte a rafforzare la protezione dei whistleblower, anche attraverso il finanziamento di sportelli di assistenza legale gratuita per potenziali whistleblowers, meccanismi di supporto indipendenti e programmi di formazione specialistica per magistrati e operatori giudiziari.

Or. it

Emendamento 84
François-Xavier Bellamy, Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Il programma dovrebbe sostenere la formazione e la cooperazione nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare, anche nell'ambito degli accordi di associazione che consentono la partecipazione dei paesi terzi.

Or. fr

Emendamento 85
Lucia Yar, Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Irena Joveva, Sophie Wilmès, Dainius Žalimas, Lukas Sieper, Ilhan Kyuchyuk, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) Data la diffusione sempre elevata della violenza di genere e della violenza domestica in tutta l'Unione, dove una donna su tre ha subito violenze fisiche o sessuali, e considerando che l'uguaglianza tra uomini e donne e la protezione dei diritti fondamentali figurano tra i valori fondamentali dell'Unione, l'azione continua e rafforzata dell'Unione in tale ambito assume un'importanza particolare. Il sostegno del programma alle attività di formazione e sviluppo delle capacità dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare le competenze e la specializzazione dei magistrati, dei procuratori e di altri operatori della giustizia che si occupano di tali casi, anche nell'ambito di tribunali specializzati in violenza di genere o di sezioni specializzate, in linea con i

requisiti previsti dalla direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Or. en

Emendamento 86
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) Le attività di formazione nell'ambito del programma dovrebbero prestare una spiccata attenzione alla digitalizzazione della giustizia e ai benefici e ai rischi degli strumenti digitali, creando un ambiente favorevole per i magistrati e gli operatori giudiziari, anche tramite l'accrescimento delle competenze, delle conoscenze e della consapevolezza digitali, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi del programma. La formazione dovrebbe inoltre sostenere la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari transfrontalieri. Il sostegno alla formazione dovrebbe essere fornito in sinergia con le misure a livello nazionale, in modo da potenziare l'impatto del programma.

Or. en

Emendamento 87
François-Xavier Bellamy, Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) Il programma dovrebbe

sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari nella lotta al terrorismo e alla radicalizzazione e nel monitoraggio delle persone radicalizzate. È opportuno prestare particolare attenzione alla formazione in materia di radicalizzazione online e all'interno degli istituti penitenziari.

Or. fr

Emendamento 88
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il programma dovrebbe sostenere il programma di lavoro annuale della rete europea di formazione giudiziaria (REFG), che è una componente cruciale per la formazione giudiziaria ***e svolge un ruolo importante nel supportare e realizzare gli obiettivi della politica europea di formazione giudiziaria. La REFG è l'unica rete a livello dell'Unione che riunisce gli organismi di formazione giudiziaria degli Stati membri. Questa sua posizione unica le consente di organizzare*** scambi ***e formazione per*** i magistrati fra gli Stati membri ***e di coordinare il lavoro degli organismi di formazione giudiziaria nazionali, favorendo in tal modo le sinergie tra le formazioni sostenute dall'Unione e quelle finanziate a livello nazionale e una comunicazione strutturata tra gli erogatori di formazione dell'Unione e quelli nazionali. La REFG può includere anche gli organismi di formazione giudiziaria di paesi candidati e potenziali candidati in qualità di membri osservatori.***	(14) Il programma dovrebbe sostenere il programma di lavoro annuale della rete europea di formazione giudiziaria (REFG), che è una componente cruciale per la formazione giudiziaria***, in particolare attraverso l'organizzazione di*** scambi ***tra*** i magistrati fra gli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 89
Jaroslav Bžoch

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il programma dovrebbe sostenere il programma di lavoro annuale della rete europea di formazione giudiziaria (REFG), che è una componente cruciale per la formazione giudiziaria e svolge un ruolo importante nel supportare e realizzare gli obiettivi della politica europea di formazione giudiziaria. La REFG è l'unica rete a livello dell'Unione che riunisce gli organismi di formazione giudiziaria degli Stati membri. Questa sua posizione unica le consente di organizzare scambi e formazione per i magistrati fra gli Stati membri e di coordinare il lavoro degli organismi di formazione giudiziaria nazionali, favorendo in tal modo le sinergie tra le formazioni sostenute dall'Unione e quelle finanziate a livello nazionale e una comunicazione strutturata tra gli erogatori di formazione dell'Unione e quelli nazionali. La REFG può includere anche gli organismi di formazione giudiziaria di paesi candidati e potenziali candidati in qualità di membri osservatori.	(14) Il programma dovrebbe sostenere il programma di lavoro annuale della rete europea di formazione giudiziaria (REFG), che è una componente cruciale per la formazione giudiziaria e svolge un ruolo importante nel supportare e realizzare gli obiettivi della politica europea di formazione giudiziaria. La REFG è l'unica rete a livello dell'Unione che riunisce gli organismi di formazione giudiziaria degli Stati membri. Questa sua posizione unica le consente di organizzare scambi e formazione per i magistrati fra gli Stati membri e di coordinare il lavoro degli organismi di formazione giudiziaria nazionali, favorendo in tal modo le sinergie tra le formazioni sostenute dall'Unione e quelle finanziate a livello nazionale e una comunicazione strutturata tra gli erogatori di formazione dell'Unione e quelli nazionali. La REFG può includere anche gli organismi di formazione giudiziaria di paesi candidati e potenziali candidati in qualità di membri osservatori. ***Considerando le funzioni svolte dalla REFG, il programma dovrebbe sostenerne il ruolo fondamentale nell'organizzare scambi e nel promuovere e sostenere la politica di formazione a livello dell'Unione.***

Or. en

Motivazione

Corrisponde alle modifiche apportate con l'emendamento 10 (articolo 9, paragrafo 6)

Emendamento 90
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il programma dovrebbe sostenere il programma di lavoro annuale della rete europea di formazione giudiziaria (REFG), che è una componente cruciale per la formazione giudiziaria e svolge un ruolo importante nel supportare e realizzare gli obiettivi della politica europea di formazione giudiziaria. La REFG è l'unica rete a livello dell'Unione che riunisce gli organismi di formazione giudiziaria degli Stati membri. Questa sua posizione unica le consente di organizzare scambi e formazione per i magistrati fra gli Stati membri e di coordinare il lavoro degli organismi di formazione giudiziaria nazionali, favorendo in tal modo le sinergie tra le formazioni sostenute dall'Unione e quelle finanziate a livello nazionale e una comunicazione strutturata tra gli erogatori di formazione dell'Unione e quelli nazionali. La REFG può includere anche gli organismi di formazione giudiziaria di paesi candidati e potenziali candidati in qualità di membri osservatori.	(14) Il programma dovrebbe sostenere il programma di lavoro annuale della rete europea di formazione giudiziaria (REFG), che è una componente cruciale per la formazione giudiziaria e svolge un ruolo importante nel supportare e realizzare gli obiettivi della politica europea di formazione giudiziaria. La REFG è l'unica rete a livello dell'Unione che riunisce gli organismi di formazione giudiziaria degli Stati membri. Questa sua posizione unica le consente di organizzare scambi e formazione per i magistrati fra gli Stati membri e di coordinare il lavoro degli organismi di formazione giudiziaria nazionali, favorendo in tal modo le sinergie tra le formazioni sostenute dall'Unione e quelle finanziate a livello nazionale e una comunicazione strutturata tra gli erogatori di formazione dell'Unione e quelli nazionali. La REFG può includere anche gli organismi di formazione giudiziaria di paesi candidati e potenziali candidati in qualità di membri osservatori. ***La relazione annuale della REFG dovrebbe includere informazioni sulla formazione erogata, disaggregate anche per categoria di personale, nazionalità e genere.***

Or. en

Emendamento 91
Jaroslav Bžoch

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Il programma dovrebbe sostenere azioni volte ad agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, al fine di contribuire all'applicazione e al rispetto effettivi e coerenti dell'acquis dell'Unione da parte delle autorità centrali designate ai sensi dei pertinenti strumenti dell'Unione. Tali attività dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici del programma principalmente a livello nazionale.

Or. en

Motivazione

Currently, central authorities are not eligible to apply for funding for purely national projects, even where such projects demonstrate high added value and significant EU-wide implications. In light of ongoing trends in digitalisation and the development of digital skills, it is essential to enable central authorities (namely ministries of justice) to access funding that allows them to respond flexibly to emerging practical needs in this area. Central authorities are key actors in ensuring the effective cross-border functioning of EU regulations in the field of judicial cooperation in civil matters, as they assist in the application of the relevant Union acquis and thereby help to ensure its correct and consistent implementation. Therefore, it is necessary to allow central authorities to apply for funding for national projects, thereby strengthening cross-border cooperation through measures tailored to national needs. Since the primary responsibility of central authorities is to facilitate and support judicial cooperation in civil matters, as defined in Articles 2 and 3(2), they should also be explicitly reflected in a dedicated recital.

Emendamento 92
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) La protezione dei diritti del minore è un obiettivo centrale dell'Unione, sancito dall'articolo 3, paragrafo 3, TUE e dall'articolo 24 della Carta. In tutti gli atti relativi ai minori l'interesse superiore	***soppresso***

del minore deve essere considerato preminente. Ciò è essenziale anche per la legittimità e l'efficacia dei sistemi giudiziari. I minori coinvolti in procedimenti giudiziari, in qualità di testimoni, vittime, indagati, imputati o condannati o altre parti, incontrano spesso ostacoli significativi che compromettono la loro effettiva capacità di partecipare e beneficiare di misure di salvaguardia adeguate. Rafforzare la capacità dei sistemi giudiziari nazionali e degli operatori del diritto di far fronte alle esigenze specifiche dei minori è pertanto necessario per garantire l'effettivo esercizio dei loro diritti.

Or. en

Emendamento 93
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) La protezione dei diritti del minore è un obiettivo centrale dell'Unione, sancito dall'articolo 3, paragrafo 3, TUE e dall'articolo 24 della Carta. In tutti gli atti relativi ai minori l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. Ciò è essenziale anche per la legittimità e l'efficacia dei sistemi giudiziari. I minori coinvolti in procedimenti giudiziari, in qualità di testimoni, vittime, indagati, imputati o condannati o altre parti, incontrano spesso ostacoli significativi che compromettono la loro effettiva capacità di partecipare e beneficiare di misure di salvaguardia adeguate. Rafforzare la capacità dei sistemi giudiziari nazionali e degli operatori del diritto di far fronte alle esigenze specifiche dei minori è pertanto necessario per garantire l'effettivo esercizio dei loro	(15) La protezione dei diritti del minore è un obiettivo centrale dell'Unione, sancito dall'articolo 3, paragrafo 3, TUE e dall'articolo 24 della Carta. In tutti gli atti relativi ai minori l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. Ciò è essenziale anche per la legittimità e l'efficacia dei sistemi giudiziari. I minori coinvolti in procedimenti giudiziari, in qualità di testimoni, vittime, indagati, imputati o condannati o altre parti, incontrano spesso ostacoli significativi che compromettono la loro effettiva capacità di partecipare e beneficiare di misure di salvaguardia adeguate. Rafforzare la capacità dei sistemi giudiziari nazionali e degli operatori del diritto di far fronte alle esigenze specifiche dei minori è pertanto necessario per garantire l'effettivo esercizio ***in piena***

diritti.	***sicurezza*** dei loro diritti.

Or. ro

Emendamento 94
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale, come il regolamento sui servizi digitali.	***soppresso***

Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste.

Or. fr

Emendamento 95
Giuseppe Antoci, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n.	(16) Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n.

910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale, come il regolamento sui servizi digitali. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste.

910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale, come il regolamento sui servizi digitali. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste. ***Il programma dovrebbe finanziare in modo prioritario l'interoperabilità tra i sistemi informatici di tribunali e procure dei diversi Stati membri, la gestione digitale dei fascicoli giudiziari, le comunicazioni elettroniche tra uffici giudiziari e lo sviluppo di infrastrutture per l'utilizzo delle***

videoconferenze nelle udienze, anche nelle rogatorie internazionali, al fine di ridurre la durata dei processi e i relativi costi per i cittadini e le imprese. Il programma dovrebbe facilitare la costruzione dell'atto, la ricognizione della giurisprudenza, facilitando e valorizzando la fase decisionale che rimane evidentemente esclusiva prerogativa del magistrato che su tale fase potrebbe focalizzarsi. Il programma dovrebbe altresì sostenere lo sviluppo e la diffusione di sistemi digitali basati sull'intelligenza artificiale per il monitoraggio automatico degli appalti pubblici, al fine di rilevare anomalie indicative di corruzione.

Or. it

Emendamento 96
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è	(16) Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia ***nel contesto dell'UE ed entro i limiti del bilancio disponibile***, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. ***In tal senso, la digitalizzazione della giustizia non è un obiettivo del programma in sé, ma deve essere considerata un aspetto di cui tenere conto nel perseguimento dei tre obiettivi specifici del programma. Il programma Giustizia*** potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della

necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale, come il regolamento sui servizi digitali. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste.

giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale, come il regolamento sui servizi digitali. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste. ***La digitalizzazione sostenuta dal programma dovrebbe essere concepita e attuata in modo da ridurre, e non ampliare, i divari digitali.***

Emendamento 97
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale, come il regolamento sui servizi digitali. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti	(16) Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale, come il regolamento sui servizi digitali. ***Gli strumenti e i servizi di giustizia digitale sostenuti dal programma dovrebbero promuovere l'accessibilità multilingue e il***

finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste.

facile accesso alle informazioni e alle procedure in ambito giudiziario in tutta l'Unione, anche per i cittadini mobili dell'Unione, i lavoratori transfrontalieri e le comunità della diaspora, al fine di ridurre le barriere linguistiche all'accesso effettivo alla giustizia. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste.

Or. en

Emendamento 98
Milan Uhrík

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il programma ***dovrebbe*** contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico	(16) Il programma ***può*** contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico

europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 ***e i portafogli europei di identità digitale***. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti ***nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale, come il regolamento sui servizi digitali***. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi ***(come le pandemie)***, consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste.

europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi, consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste.

Emendamento 99
Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale, come il regolamento sui servizi digitali. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti	(16) Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale, come il regolamento sui servizi digitali. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti

finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste.	finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste. ***La digitalizzazione della giustizia non dovrebbe comportare svantaggi per le persone con competenze digitali limitate o un accesso limitato alle tecnologie digitali.***

Or. sk

Emendamento 100
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi	(16) Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia***, nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri in materia di digitalizzazione e gestione dei propri sistemi giudiziari nazionali***, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali

fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale, come il regolamento sui servizi digitali. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste.

l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale, come il regolamento sui servizi digitali. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste.

Or. en

Emendamento 101
Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale, come il regolamento sui servizi digitali. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese.	(16) Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale, come ***il regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria, la direttiva sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario o*** il regolamento sui servizi digitali. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i

Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste.	costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste.
	Or. en

Emendamento 102
Jaroslav Bžoch

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia	(16) Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia

dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale, come il regolamento sui servizi digitali. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste.

dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale, come il ***regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria[12 bis] o il*** regolamento sui servizi digitali. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste.

[12 bis] Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia

civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria.

Or. en

Emendamento 103
François-Xavier Bellamy, Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale, come il	(16) Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione***, fatti salvi gli strumenti istituiti a livello nazionale***. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del

regolamento sui servizi digitali. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste.

codice dell'UE per il digitale, come il regolamento sui servizi digitali. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste.

Or. fr

Emendamento 104
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure	(16) Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure

giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale***, come il regolamento sui servizi digitali***. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste.

giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste.

Or. fi

Emendamento 105
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'Unione deve proteggere i propri interessi in materia di sicurezza da fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente per la sicurezza, a causa delle potenziali ingerenze da parte di paesi terzi e delle loro pratiche nel campo della sicurezza, specialmente della cibersicurezza. È quindi necessario ridurre il rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, anche nella catena di approvvigionamento delle TIC, in quanto potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti e delle imprese in tutta l'Unione e sulle infrastrutture critiche dell'Unione in termini di integrità dei dati e dei servizi, nonché di disponibilità dei servizi. Tale restrizione dovrebbe basarsi su una valutazione proporzionata del rischio e su corrispondenti misure di attenuazione, quali definite nelle politiche e normative dell'Unione.	(17) L'Unione deve proteggere i propri interessi in materia di sicurezza da fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente per la sicurezza, a causa delle potenziali ingerenze da parte di paesi terzi***, quali Cina o Russia,*** e delle loro pratiche nel campo della sicurezza, specialmente della cibersicurezza. È quindi necessario ridurre il rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, anche nella catena di approvvigionamento delle TIC, in quanto potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti e delle imprese in tutta l'Unione e sulle infrastrutture critiche dell'Unione in termini di integrità dei dati e dei servizi, nonché di disponibilità dei servizi. Tale restrizione dovrebbe basarsi su una valutazione proporzionata del rischio e su corrispondenti misure di attenuazione, quali definite nelle politiche e normative dell'Unione.

Or. fi

Emendamento 106
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla sua integrazione mediante l'adozione di

programmi di lavoro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[1 bis]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[1 bis] ***GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.***

Or. en

Emendamento 107
Mario Mantovani, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Al fine di massimizzare l'accesso al Programma e garantirne l'efficacia e la parità di trattamento, la Commissione dovrebbe ridurne gli oneri amministrativi per i richiedenti e i beneficiari, evitando le sovrapposizioni tra progetti, semplificandone le procedure di aggiudicazione e attribuzione, fornendo orientamenti tecnici specifici per facilitare la partecipazione ai progetti transnazionali, nonché assicurando che la distribuzione geografica e dimensionale dei finanziamenti rifletta la pluralità dei sistemi giudiziari nazionali e la diversità

delle realtà operative in cui gli operatori della giustizia agiscono quotidianamente.

Or. it

Motivazione

Il programma Giustizia deve essere una risorsa democratica capillare, e superare quelle barriere burocratiche che storicamente hanno favorito solo gli enti più grandi e strutturati. La semplificazione delle procedure e il coordinamento per evitare le sovrapposizioni tra progetti che si sono verificate nel passato - soprattutto tra programmi Cerv ed FSI con bandi ad obiettivi quasi identici ma con diversi canali di finanziamento e diverse regole di rendicontazione - devono riflettere il principio di buona amministrazione, garantendo che i fondi UE generino un impatto reale là dove serve davvero, nei contesti periferici o con minori risorse

Emendamento 108
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La Commissione dovrebbe garantire coerenza, complementarità e sinergie complessive con il lavoro degli organi e degli organismi dell'Unione, in particolare Eurojust***, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)***, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e l'EPPO, e dovrebbe tener conto dell'operato di altri soggetti nazionali e internazionali nei settori interessati dal programma.	(18) La Commissione dovrebbe garantire coerenza, complementarità e sinergie complessive con il lavoro degli organi e degli organismi dell'Unione, in particolare Eurojust, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e l'EPPO, e dovrebbe tener conto dell'operato di altri soggetti nazionali e internazionali nei settori interessati dal programma.

Or. fi

Emendamento 109
Tobiasz Bocheński

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Nell'attuazione del programma, dovrebbe essere rivolta la dovuta attenzione a una distribuzione dei fondi orientata alle reali esigenze, garantendo che essa contribuisca a ridurre le disparità tra i sistemi giudiziari degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità agli strumenti digitali, i vincoli economici locali specifici e le difficoltà organizzative, con particolare attenzione alle regioni il cui livello di sviluppo è inferiore alla media dell'Unione europea; è inoltre opportuno adottare un approccio unificato alla spesa, che consenta la tracciabilità dei contributi del bilancio dell'UE a progetti specifici e dei beneficiari finali effettivi, compresi appaltatori e subappaltatori; è altresì importante garantire la visibilità dei progetti finanziati dall'UE per i cittadini.

Or. en

Emendamento 110
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire che tutte le azioni svolte nell'ambito del programma abbiano un valore aggiunto dell'Unione, siano complementari rispetto alle azioni degli Stati membri e siano coerenti con altre azioni dell'Unione. Si dovrebbero ricercare coerenza, complementarità e sinergie, in particolare con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici che	(19) Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire che tutte le azioni svolte nell'ambito del programma abbiano un valore aggiunto dell'Unione, siano complementari rispetto alle azioni degli Stati membri e siano coerenti con altre azioni dell'Unione. Si dovrebbero ricercare coerenza, complementarità e sinergie, in particolare con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici che

presentano stretti legami reciproci***, quali i piani di partenariato nazionale e regionale (istituiti dal regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento NRP][13]), il programma AgoraEU (istituito dal regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [AgoraEU][14]), e le azioni esterne sostenute da Europa globale (istituita dal regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio[15])***.	presentano stretti legami reciproci.

[13] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 (COM(2025) 565 final).

[14] Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "AgoraEU" per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818 (COM(2025) 550 final).

[15] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Europa globale (COM(2025) 551 final).

Or. fr

Emendamento 111
Jaroslav Bžoch

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio	(19) Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio

generale dell'Unione, è necessario garantire che tutte le azioni svolte nell'ambito del programma abbiano un valore aggiunto dell'Unione, siano complementari rispetto alle azioni degli Stati membri e siano coerenti con altre azioni dell'Unione. Si dovrebbero ricercare coerenza, complementarità e sinergie, in particolare con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici che presentano stretti legami reciproci, quali i piani di partenariato nazionale e regionale (istituiti dal regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento NRP][13]), il programma AgoraEU (istituito dal regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [AgoraEU][14]), e le azioni esterne sostenute da Europa globale (istituita dal regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio[15]).

[13] Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 (COM(2025) 565 final).

generale dell'Unione, è necessario garantire che tutte le azioni svolte nell'ambito del programma abbiano un valore aggiunto dell'Unione, siano complementari rispetto alle azioni degli Stati membri e siano coerenti con altre azioni dell'Unione. Si dovrebbero ricercare coerenza, complementarità e sinergie, in particolare con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici che presentano stretti legami reciproci, quali i piani di partenariato nazionale e regionale (istituiti dal regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento NRP][13]), ***i pertinenti strumenti finanziari in materia di affari interni per l'asilo, la migrazione e l'integrazione[13 bis], i visti e la gestione delle frontiere[13 ter] e la sicurezza interna[13 quater],*** il programma AgoraEU (istituito dal regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [AgoraEU][14]), e le azioni esterne sostenute da Europa globale (istituita dal regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio[15]).

[13] Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 (COM(2025) 565 final).

[13 bis] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 540 final).

[13 ter] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica

comune dei visti per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 541 final).

13 quater ***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 542 final).***

[14] Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "AgoraEU" per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818 (COM(2025) 550 final).

[15] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Europa globale (COM(2025) 551 final).

[14] Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "AgoraEU" per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818 (COM(2025) 550 final).

[15] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Europa globale (COM(2025) 551 final).

Or. en

Emendamento 112
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire che tutte le azioni svolte nell'ambito del programma abbiano un valore aggiunto dell'Unione, siano complementari rispetto alle azioni degli Stati membri e siano coerenti con altre azioni dell'Unione. Si dovrebbero ricercare coerenza, complementarità e sinergie, in particolare con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici che presentano stretti legami reciproci, quali i piani di partenariato nazionale e regionale (istituiti dal regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento NRP][13]), il programma AgoraEU (istituito dal regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio	(19) Per garantire un'assegnazione efficiente ***e trasparente*** dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire che tutte le azioni svolte nell'ambito del programma abbiano un valore aggiunto dell'Unione, siano complementari rispetto alle azioni degli Stati membri e siano coerenti con altre azioni dell'Unione. Si dovrebbero ricercare coerenza, complementarità e sinergie, in particolare con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici che presentano stretti legami reciproci, quali i piani di partenariato nazionale e regionale (istituiti dal regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento NRP][13]), il programma AgoraEU (istituito dal regolamento XXX del Parlamento europeo

[AgoraEU][14]), e le azioni esterne sostenute da Europa globale (istituita dal regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio[15]).

e del Consiglio [AgoraEU][14]), e le azioni esterne sostenute da Europa globale (istituita dal regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio[15]).

[13] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 (COM(2025) 565 final).

[14] Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "AgoraEU" per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818 (COM(2025) 550 final).

[15] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Europa globale (COM(2025) 551 final).

[13] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 (COM(2025) 565 final).

[14] Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "AgoraEU" per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818 (COM(2025) 550 final).

[15] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Europa globale (COM(2025) 551 final).

Or. fi

Emendamento 113
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[15 bis], è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di

regolamentazione. Tali prescrizioni devono includere gli indicatori necessari per valutare gli effetti del programma. La Commissione dovrà riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulla performance del programma, nell'ambito dei meccanismi di rendicontazione esistenti, in particolare il quadro di valutazione UE della giustizia.

[15 bis] ***GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.***

Or. fr

Emendamento 114
François-Xavier Bellamy, Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) La Commissione è invitata a effettuare valutazioni ex ante ed ex post al fine di garantire che tutti i soggetti beneficiari dei fondi del programma rispettino i valori dell'Unione. Tale valutazione deve basarsi non solo su dati dichiarativi, ma anche sulla rete di influenza di tali soggetti, al fine di evitare qualsiasi azione di infiltrazione islamista. Per quanto riguarda i paesi terzi associati, la Commissione è invitata a lavorare a un regime di condizionalità che potrebbe essere applicato agli Stati partecipanti ai programmi dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 115
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 ter) Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, è opportuno procedere, mediante procedura legislativa ordinaria, a una revisione biennale del regolamento, in particolare per modificare gli indicatori specificati negli articoli 10 e 10 quater e nell'allegato. È particolarmente importante che gli Stati membri e la Commissione procedano alle opportune consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi definiti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio", al fine di proporre, se del caso, la revisione più appropriata ai colegislatori.

Or. fr

Emendamento 116
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca in particolare promuovendo la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione,

	quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. ro

Emendamento 117
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente regolamento, per "magistrati e operatori giudiziari" si intendono giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure***, nonché qualsiasi altro operatore della giustizia associato ai sistemi giudiziari o partecipante a diverso titolo all'amministrazione della giustizia, a prescindere dalla definizione nel diritto nazionale, dallo status giuridico o dall'organizzazione interna, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria***.	Ai fini del presente regolamento, per "magistrati e operatori giudiziari" si intendono giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure.

Or. fr

Emendamento 118
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente regolamento, per "magistrati e operatori giudiziari" si intendono giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, nonché qualsiasi altro operatore della giustizia associato ai sistemi giudiziari ***o partecipante a diverso titolo all'amministrazione della giustizia, a prescindere dalla definizione nel diritto nazionale, dallo status giuridico o dall'organizzazione interna, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria***.	Ai fini del presente regolamento, per "magistrati e operatori giudiziari" si intendono giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, nonché qualsiasi altro operatore della giustizia associato ai sistemi giudiziari.

Or. ro

Motivazione

Una definizione concisa garantisce che il presente regolamento sia di più facile applicazione. La definizione proposta per l'emendamento all'articolo si trova nel nuovo considerando 12 bis proposto, al fine di garantire che il presente regolamento sia accessibile.

Emendamento 119
Jaroslav Bžoch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente regolamento, per "magistrati e operatori giudiziari" si intendono giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, nonché qualsiasi ***altro*** operatore della giustizia ***associato ai sistemi giudiziari*** o ***partecipante*** a diverso titolo all'amministrazione della giustizia, a prescindere dalla definizione nel diritto	Ai fini del presente regolamento, per "magistrati e operatori giudiziari" si intendono giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, nonché qualsiasi operatore della giustizia ***o altri operatori associati alla magistratura*** o ***partecipanti*** a diverso titolo all'amministrazione della giustizia, a prescindere dalla definizione nel diritto

nazionale, dallo status giuridico o dall'organizzazione interna***, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria***.	nazionale, dallo status giuridico o dall'organizzazione interna.

Or. en

Emendamento 120
Mario Mantovani, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente regolamento, per "magistrati e operatori giudiziari" si intendono giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, nonché qualsiasi altro operatore della giustizia associato ai sistemi giudiziari o partecipante a diverso titolo all'amministrazione della giustizia, a prescindere dalla definizione nel diritto nazionale, dallo status giuridico o dall'organizzazione interna, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.	Ai fini del presente regolamento, per "magistrati e operatori giudiziari" si intendono giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, ***anche onorari,*** nonché qualsiasi altro operatore della giustizia associato ai sistemi giudiziari o partecipante a diverso titolo all'amministrazione della giustizia***, inclusa la giustizia tributaria***, a prescindere dalla definizione nel diritto nazionale, dallo status giuridico o dall'organizzazione interna, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, ***consulenti fiscali e tributari che assistono i contribuenti nei procedimenti tributari, i*** mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.

Or. it

Motivazione

Il contenzioso e l'ordinamento tributario è organizzato in misura diversa nei diversi Stati

membri. Un riferimento specifico alle figure professionali od onorarie parti di questo specifico procedimento darebbe particolare rilevanza in un settore che esprime necessità di indipendenza ed affidabilità agli occhi degli investitori.

Emendamento 121
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Michał Wawrykiewicz, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente regolamento, per "magistrati e operatori giudiziari" si intendono giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, nonché qualsiasi altro operatore ***della giustizia*** associato ai sistemi giudiziari o partecipante a diverso titolo all'amministrazione della giustizia, a prescindere dalla definizione nel diritto nazionale, dallo status giuridico o dall'organizzazione interna, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.	Ai fini del presente regolamento, per "magistrati e operatori giudiziari" si intendono giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, nonché qualsiasi altro operatore associato ai sistemi giudiziari o partecipante a diverso titolo all'amministrazione della giustizia, a prescindere dalla definizione nel diritto nazionale, dallo status giuridico o dall'organizzazione interna, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, ***operatori della giustizia riparatoria e*** mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario ***o di altre strutture di detenzione*** e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.

Or. en

Emendamento 122
Tobiasz Bocheński

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente regolamento, per "magistrati e operatori giudiziari" si	Ai fini del presente regolamento, per "magistrati e operatori giudiziari" si

intendono giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, nonché qualsiasi altro operatore della giustizia associato ai sistemi giudiziari o partecipante a diverso titolo all'amministrazione della giustizia, ***a prescindere dalla definizione nel diritto nazionale,*** dallo status giuridico o dall'organizzazione interna, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.	intendono giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, nonché qualsiasi altro operatore della giustizia associato ai sistemi giudiziari o partecipante a diverso titolo all'amministrazione della giustizia, ***indipendentemente*** dallo status giuridico o dall'organizzazione interna, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.
	Or. en

Emendamento 123
Giuseppe Antoci, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'obiettivo generale del programma è contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio di giustizia dell'Unione efficiente, inclusivo, resiliente e digitalizzato, basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, rafforzando in tal modo anche la democrazia e la protezione dei diritti fondamentali e favorendo la crescita e la competitività dell'Unione e la digitalizzazione della giustizia a livello dell'Unione.	1. L'obiettivo generale del programma è contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio di giustizia dell'Unione efficiente, inclusivo, resiliente e ***pienamente*** digitalizzato, basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, rafforzando in tal modo anche la democrazia e la protezione dei diritti fondamentali e favorendo la crescita e la competitività dell'Unione e la digitalizzazione della giustizia a livello dell'Unione***, nonché contrastando efficacemente la corruzione, la criminalità organizzata transfrontaliera e tutte le forme di criminalità grave che minacciano lo Stato di diritto e l'integrità delle istituzioni pubbliche***.
	Or. it

Emendamento 124
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'obiettivo generale del programma è contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio di giustizia dell'Unione efficiente, inclusivo, resiliente e digitalizzato, basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, rafforzando in tal modo anche la democrazia e la protezione dei diritti fondamentali e favorendo la crescita e la competitività dell'Unione e la digitalizzazione della giustizia a livello dell'Unione.	1. L'obiettivo generale del programma è contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio di giustizia dell'Unione efficiente, inclusivo, resiliente e digitalizzato, basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, rafforzando in tal modo anche la democrazia e la protezione dei diritti fondamentali***, l'accesso paritario alla giustizia, l'indipendenza e la trasparenza della magistratura*** e favorendo la crescita e la competitività dell'Unione e la digitalizzazione della giustizia a livello dell'Unione***, attraverso sistemi giudiziari digitali sicuri, interoperabili e resilienti sotto il profilo informatico, accessibili a tutti i cittadini, agli operatori del diritto, alle PMI e ai gruppi vulnerabili***.

Or. en

Emendamento 125
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'obiettivo generale del programma è contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio di giustizia ***dell'Unione efficiente, inclusivo, resiliente e digitalizzato, basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, rafforzando in tal modo anche la democrazia e la protezione dei diritti***	1. L'obiettivo generale del programma è contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio ***europeo*** di giustizia ***che contribuisca a una buona cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile e penale***.

fondamentali e favorendo la crescita e la competitività dell'Unione e la digitalizzazione della giustizia a livello dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 126
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'obiettivo generale del programma è contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio di giustizia dell'Unione efficiente, inclusivo, resiliente e digitalizzato, basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, rafforzando in tal modo anche la democrazia e la protezione dei diritti fondamentali e favorendo la crescita e la competitività dell'Unione e la digitalizzazione della giustizia a livello dell'Unione.	1. L'obiettivo generale del programma è contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio di giustizia dell'Unione efficiente, inclusivo, resiliente e digitalizzato ***che rispetti la sovranità degli Stati membri***, basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, rafforzando in tal modo anche la democrazia e la protezione dei diritti fondamentali e favorendo la crescita e la competitività dell'Unione e la digitalizzazione della giustizia a livello dell'Unione.

Or. fi

Emendamento 127
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'obiettivo generale del programma è contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio di giustizia dell'Unione efficiente, inclusivo, resiliente e digitalizzato, basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca,	1. L'obiettivo generale del programma è contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio di giustizia dell'Unione efficiente***, accessibile, sicuro***, inclusivo, resiliente e digitalizzato, basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia

rafforzando in tal modo anche la democrazia e la protezione dei diritti fondamentali e favorendo la crescita e la competitività dell'Unione e la digitalizzazione della giustizia a livello dell'Unione.	reciproca, rafforzando in tal modo anche la democrazia e la protezione dei diritti fondamentali e favorendo la crescita e la competitività dell'Unione e la digitalizzazione della giustizia a livello dell'Unione.
	Or. ro

Emendamento 128
Giuseppe Antoci, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto, in particolare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari, anche rendendo più efficaci il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie a livello transfrontaliero;	(a) agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto, in particolare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari, anche rendendo più efficaci il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie a livello transfrontaliero; ***sostenere le azioni volte a prevenire e contrastare la corruzione, la criminalità organizzata e le altre forme gravi di criminalità transfrontaliera, e rafforzare la cooperazione tra autorità giudiziarie, Eurojust, EPPO e le autorità di contrasto nazionali nel contrasto alla criminalità transfrontaliera; favorire l'interscambio ed il virtuoso utilizzo di informazioni fra Eurojust ed EPPO con Europol in modo sistematico e strutturato; agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto, in particolare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari, anche rendendo più efficaci il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie a livello transfrontaliero; sostenere lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali che si avvalgono dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il monitoraggio delle***

	procedure di appalto pubblico, la rilevazione di anomalie indicative di corruzione o di irregolarità gravi e la trasmissione delle relative segnalazioni alle autorità giudiziarie e di vigilanza competenti a seguito di opportuna verifica da parte degli operatori giudiziari;

Or. it

Emendamento 129
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto, in particolare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari, anche rendendo più efficaci il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie a livello transfrontaliero;	(a) agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto, in particolare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari, anche rendendo più efficaci il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie a livello transfrontaliero***, rafforzando meccanismi di cooperazione giudiziaria transfrontaliera sicuri ed efficienti, lo scambio di informazioni in ambito giudiziario e l'interoperabilità tra sistemi giudiziari nazionali e migliorando altresì la trasparenza, la responsabilità giudiziaria e la cooperazione nella lotta contro la corruzione, la criminalità organizzata e i reati finanziari transfrontalieri***;

Or. en

Emendamento 130
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale ***e promuovere lo Stato di diritto, in particolare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari***, anche rendendo più efficaci il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie a livello transfrontaliero;	(a) agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, anche rendendo più efficaci il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie a livello transfrontaliero;

Or. fr

Emendamento 131
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto, in particolare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari, anche rendendo più efficaci il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie a livello transfrontaliero;	(a) agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto, in particolare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari, anche rendendo più efficaci il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie a livello transfrontaliero***, rispettando nel contempo la sovranità degli Stati membri***;

Or. fi

Emendamento 132
Tobiasz Bocheński

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale ***e promuovere*** lo Stato di diritto, in particolare l'indipendenza, la qualità e	(a) agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale ***con implicazioni transnazionali, anche promuovendo*** lo Stato di diritto, in

l'efficienza dei sistemi giudiziari, ***anche*** rendendo più efficaci il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie a livello transfrontaliero;	particolare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari, ***e*** rendendo più efficaci il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie a livello transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 133
Jaroslav Bžoch

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto, in particolare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari, anche rendendo più efficaci il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie a livello transfrontaliero;	(a) agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto, in particolare l'indipendenza ***e l'imparzialità della magistratura e*** la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari, anche rendendo più efficaci il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie a livello transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 134
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Michał Wawrykiewicz, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto, in particolare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari, anche rendendo più efficaci il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie a livello transfrontaliero;	(a) agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto, in particolare l'indipendenza ***e l'imparzialità***, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari, anche rendendo più efficaci il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie a livello

transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 135
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) promuovere e sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, allo scopo di***:*** promuovere ***lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia; favorire una comune cultura giuridica e giudiziaria; garantire l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione; e creare un ambiente favorevole alla digitalizzazione della*** cooperazione giudiziaria ***e dei sistemi giudiziari***;	(b) promuovere e sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, allo scopo di promuovere ***la*** cooperazione giudiziaria;

Or. fr

Emendamento 136
Lucia Yar, Michal Wiezik, Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Irena Joveva, Dainius Žalimas, Lukas Sieper, Ilhan Kyuchyuk, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) promuovere e sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, allo scopo di: promuovere lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia; favorire una comune cultura giuridica e giudiziaria; garantire l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione; e creare un ambiente favorevole alla	(b) promuovere e sostenere la formazione ***regolare*** dei magistrati e degli operatori giudiziari ***in linea con le rispettive funzioni***, allo scopo di: promuovere lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia; favorire una comune cultura giuridica e giudiziaria***; migliorare l'efficacia dell'azione legale e del giudizio in materia di reati, compresi i***

digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dei sistemi giudiziari.	***reati ambientali e la violenza di genere e domestica***; garantire l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione; e creare un ambiente favorevole alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dei sistemi giudiziari.

Or. en

Emendamento 137
Tobiasz Bocheński

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) promuovere e sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, allo scopo di: promuovere lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia; favorire una comune cultura giuridica e giudiziaria; garantire l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione; e creare un ambiente favorevole alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dei sistemi giudiziari.	(b) promuovere e sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, allo scopo di: ***favorire lo scambio di esperienze relative all'applicazione del diritto negli Stati membri; utilizzare a livello pratico gli studi di diritto comparato; migliorare l'applicazione delle norme in materia di conflitto di leggi e di competenza giurisdizionale;*** promuovere lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia; favorire una comune cultura giuridica e giudiziaria; garantire l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione; e creare un ambiente favorevole alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dei sistemi giudiziari.

Or. en

Emendamento 138
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) promuovere e sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, allo scopo di: promuovere lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia; favorire una comune cultura giuridica e giudiziaria; garantire l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione; e creare un ambiente favorevole alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dei sistemi giudiziari.	(b) promuovere e sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, allo scopo di: promuovere lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia; favorire una comune cultura giuridica e giudiziaria; garantire l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione; e creare un ambiente favorevole alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dei sistemi giudiziari***, anche attraverso il potenziamento delle competenze digitali, la preparazione nell'ambito della cibersicurezza, le competenze in materia di lotta contro la corruzione e la formazione relativa all'accesso alla giustizia da parte dei gruppi vulnerabili***.

Or. en

Emendamento 139
Gheorghe Piperea

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) promuovere e sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, allo scopo di: promuovere lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia; favorire una comune cultura giuridica e giudiziaria; garantire l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione; ***e*** creare un ambiente favorevole alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dei sistemi giudiziari.	(b) promuovere e sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, allo scopo di: promuovere lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia; favorire una comune cultura giuridica e giudiziaria; garantire l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione; creare un ambiente favorevole alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dei sistemi giudiziari***; e garantire che i procedimenti giudiziari non subiscano ingerenze da parte dei sistemi di IA, compresi quelli che dichiarano di mitigare gli attacchi informatici***.

Or. en

Emendamento 140
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) promuovere e sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, allo scopo di: promuovere lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia; favorire una comune cultura giuridica e giudiziaria; garantire l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione; e creare un ambiente favorevole ***alla*** digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dei sistemi giudiziari;	(b) promuovere e sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, allo scopo di: promuovere lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia; favorire una comune cultura giuridica e giudiziaria; garantire l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione; e creare un ambiente favorevole ***e accessibile ma sicuro per la*** digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dei sistemi giudiziari ***e per l'uso sicuro ed etico delle nuove tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale***;

Or. ro

Emendamento 141
Nikola Minchev, Dainius Žalimas, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Irena Joveva, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Sigrid Friis, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) promuovere e sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, allo scopo di: promuovere lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia; favorire una comune cultura giuridica e giudiziaria; garantire l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione; e creare un ambiente favorevole alla	(b) promuovere e sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, allo scopo di: promuovere lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia; favorire una comune cultura giuridica e giudiziaria***; migliorare i procedimenti giudiziari tradizionali e sviluppare approcci alternativi alla giustizia***; garantire l'attuazione coerente ed

digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dei sistemi giudiziari.	efficace degli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione; e creare un ambiente favorevole alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dei sistemi giudiziari.

Or. en

Emendamento 142
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) promuovere e sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, allo scopo di: promuovere lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia***; *favorire una comune cultura giuridica e giudiziaria***; garantire l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione; e creare un ambiente favorevole alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dei sistemi giudiziari;	(b) promuovere e sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, allo scopo di: promuovere lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia; garantire l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione; e creare un ambiente favorevole alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dei sistemi giudiziari;

Or. fi

Emendamento 143
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) agevolare e sostenere l'accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti e a mezzi di ricorso efficaci, anche per via digitale, promuovendo procedure efficienti in materia civile e penale nonché promuovendo e sostenendo i diritti di tutte	(c) agevolare e sostenere l'accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti e a mezzi di ricorso efficaci, anche per via digitale, promuovendo procedure efficienti in materia civile e penale nonché promuovendo e sostenendo i diritti di tutte

le vittime di reato e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.	le vittime di reato e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo***, rivolgendo un'attenzione particolare alle persone vulnerabili, alle persone con disabilità, ai minori, alle minoranze, alle vittime di violenza di genere, agli attori della società civile e alle PMI che incontrano ostacoli nell'accesso ai meccanismi giudiziari***.
	Or. en

Emendamento 144
Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) agevolare e sostenere l'accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti e a mezzi di ricorso efficaci, anche per via digitale, promuovendo procedure efficienti in materia civile e penale nonché promuovendo e sostenendo i diritti di tutte le vittime di reato e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.	(c) agevolare e sostenere l'accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti e a mezzi di ricorso efficaci, anche per via digitale, promuovendo procedure efficienti in materia civile e penale nonché promuovendo e sostenendo i diritti di tutte le vittime di reato e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo***, assicurando nel contempo che continuino a essere disponibili forme non digitali di accesso alla giustizia***.
	Or. sk

Emendamento 145
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Michał Wawrykiewicz, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) agevolare e sostenere l'accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti e a mezzi di ricorso efficaci***, anche per via digitale***, promuovendo procedure efficienti in materia civile e penale nonché promuovendo e sostenendo i diritti di tutte le vittime di reato e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.	(c) agevolare e sostenere l'accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti e a mezzi di ricorso efficaci, promuovendo procedure efficienti in materia civile e penale nonché promuovendo e sostenendo i diritti di tutte le vittime di reato e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Or. en

Emendamento 146
Mario Mantovani, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) Promuovere e sostenere il quadro di valutazione UE dell'efficienza e dell'indipendenza della giustizia anche attraverso il monitoraggio e lo sviluppo di database nazionali e la raccolta di dati aggregati a livello unionale sulle detenzioni ingiuste e gli errori giudiziari; la definizione di standard elevati e lo scambio di migliori pratiche affinché gli Stati membri assicurino alle vittime l'effettività, l'indipendenza e la tempestività dell'equa riparazione nel rispetto delle competenze nazionali; lo sviluppo di strumenti di analisi della coerenza interna dei procedimenti giudiziari al fine di individuare disfunzioni sistemiche; la formazione specifica degli operatori giudiziari contro i bias cognitivi; la prevedibilità delle

decisioni giudiziarie e la tutela dell principio della certezza del diritto.

Or. it

Motivazione

Mancano a livello europeo dati e sistemi di monitoraggio relativi agli errori di giustizia ed ai casi di ingiuste detenzioni. La detenzione preventiva ingiusta è una delle violazioni più gravi dei diritti fondamentali nell'UE (artt. 6 e 47 Carta, art. 5 CEDU). Il programma non ne fa menzione esplicita nonostante sia un problema documentato in numerosi Stati membri.

Emendamento 147
Giuseppe Antoci, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) promuovere e sostenere la digitalizzazione dei sistemi giudiziari degli Stati membri, in particolare attraverso il finanziamento dell'interoperabilità tra sistemi informatici di tribunali e procure, la gestione digitale dei fascicoli, le comunicazioni elettroniche tra uffici giudiziari e l'infrastruttura tecnica necessaria per digitalizzare lo svolgimento dei procedimenti, con l'obiettivo di ridurre la durata media dei processi e migliorare l'accesso alla giustizia per i cittadini e le imprese.

Or. it

Emendamento 148
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) sostenere lo sviluppo di

infrastrutture giudiziarie digitali e di strumenti di giustizia elettronica sicuri, interoperabili e resilienti sotto il profilo informatico, in grado di migliorare l'efficienza, l'accessibilità, la trasparenza e la continuità dei sistemi giudiziari e della cooperazione giudiziaria transfrontaliera in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 149
Mario Mantovani, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) la costituzione o il rafforzamento di una rete europea degli operatori della giustizia tributaria, che favorisca lo scambio di giurisprudenza, buone pratiche e metodologie di valutazione delle controversie fiscali tra gli Stati membri; lo sviluppo di un database europeo della giurisprudenza tributaria accessibile agli operatori e ai contribuenti, che raccolga le decisioni più rilevanti degli organi di giustizia tributaria nazionali e della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia fiscale; la ricerca comparata sulle forme organizzative della giustizia tributaria negli Stati membri, con l'obiettivo di identificare i modelli che meglio garantiscono la specializzazione tecnica e l'efficienza procedurale; il dialogo strutturato tra le associazioni rappresentative della magistratura tributaria degli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, al fine di raccogliere le istanze della categoria e tradurle in proposte di miglioramento del quadro normativo e organizzativo.

Or. it

Motivazione

La giustizia tributaria è l'unico settore giurisdizionale privo di una rete europea strutturata, nonostante le controversie fiscali transfrontaliere siano in costante crescita. Questa lacuna genera divergenze interpretative sulle stesse norme fiscali dell'Unione e aumenta costi e incertezza per le imprese. I quattro strumenti previsti colmano questa lacuna senza toccare le prerogative nazionali: non impongono modelli, creano le condizioni perché i sistemi nazionali si confrontino e imparino gli uni dagli altri.

Emendamento 150
Giuseppe Antoci, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nell'ambito degli obiettivi di cui al paragrafo 2, il programma sostiene altresì azioni volte a rafforzare la protezione dei whistleblower ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937, anche attraverso il finanziamento di servizi dedicati di consulenza gratuita.

Or. it

Emendamento 151
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Integrazione
	Nell'attuazione di tutte le sue azioni, e accanto ai pertinenti requisiti stabiliti nel regolamento sulla performance, il programma cerca di promuovere la parità di genere, i diritti dei minori, anche mediante una giustizia a misura di minore, la protezione delle vittime e

l'effettiva applicazione del principio della parità di diritti e della non discriminazione fondata sui motivi elencati all'articolo 21 della Carta, conformemente all'articolo 51 della Carta ed entro i limiti da esso fissati.

Or. en

Emendamento 152
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a 798 000 000 EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a 798 000 000 EUR a prezzi correnti***, con assegnazioni proporzionate e adeguate volte a rafforzare l'accesso alla giustizia, la digitalizzazione della giustizia, la resilienza in termini di cibersicurezza, la formazione in ambito giudiziario e il sostegno ai gruppi vulnerabili***.

Or. en

Emendamento 153
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a 798 000 000 EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a 798 000 000 EUR a prezzi correnti***, con possibilità di adeguamento in linea con la***

revisione del quadro finanziario pluriennale.

Or. ro

Emendamento 154
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a ***798 000 000*** EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a ***598 000 000*** EUR a prezzi correnti.

Or. fi

Emendamento 155
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a ***798 000 000*** EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a ***375 000 000*** EUR a prezzi correnti.

Or. fr

Motivazione

Tale proposta di bilancio mira a mantenere un livello paragonabile a quello previsto nel precedente QFP. L'importo proposto tiene conto dell'inflazione degli ultimi anni e delle previsioni di inflazione per il prossimo anno.

Emendamento 156
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Michał Wawrykiewicz, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a ***798 000 000*** EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a ***898 000 000*** EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 157
Giuseppe Antoci, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Della dotazione di cui al paragrafo 1, almeno il 15% è destinato ad azioni relative all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), che riguardano il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata transfrontaliera, inclusi il rafforzamento di Eurojust e EPPO. Almeno il 20% è destinato ad azioni relative alla digitalizzazione dei sistemi giudiziari degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis).

Or. it

Emendamento 158
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma.	2. È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma***, in particolare ove necessario per garantire la continuità, la sicurezza e la sostenibilità operativa delle infrastrutture giudiziarie digitali a lungo termine e dei meccanismi di cooperazione giudiziaria transfrontaliera***.

Or. en

Emendamento 159
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.	3. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma***, comprese le attività volte a rafforzare la trasparenza, verificare il rispetto delle norme dello Stato di diritto e valutare l'accessibilità e l'efficacia dei sistemi giudiziari sostenuti nel quadro del programma***.

Or. en

Emendamento 160
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione***, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione,*** e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.	3. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

Or. fi

Emendamento 161
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di	3. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di

preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione, ***compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione,*** e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.	preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

Or. fr

Emendamento 162
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Michał Wawrykiewicz, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nell'ambito della dotazione finanziaria del programma gli importi sono assegnati a ciascun obiettivo specifico secondo le percentuali indicate nell'allegato I.

Or. en

Emendamento 163
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari	1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma***, purché tali contributi***

aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	***rispettino pienamente i principi di trasparenza, indipendenza, sana gestione finanziaria e salvaguardia dello Stato di diritto dell'Unione***. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 164
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma***, nel pieno rispetto delle norme in materia di trasparenza e prevenzione dei conflitti di interessi***. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. ro

Emendamento 165
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione***, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi*** possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a)***,*** d) ***o e)***, o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a) ***o*** d), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. fr

Emendamento 166
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Michał Wawrykiewicz, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma***, purché sia garantita la tutela degli interessi dell'Unione***. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 167
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.	2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato***, con particolare attenzione al rafforzamento della capacità giudiziaria, alla digitalizzazione dei sistemi giudiziari, alla resilienza in termini di cibersicurezza e all'effettivo accesso alla giustizia***. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.

Or. en

Emendamento 168
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione garantisce che le risorse aggiuntive mobilitate ai sensi del presente articolo contribuiscano a ridurre le disparità tra gli Stati membri e le regioni in materia di accesso alla giustizia, capacità giudiziaria e prontezza digitale.

Emendamento 169
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Michał Wawrykiewicz, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del programma***. L'attuazione del programma in sinergia con altri strumenti dell'Unione non pregiudica la tracciabilità, la trasparenza o il controllo democratico della spesa né le prerogative delle autorità di bilancio, e i contributi sono chiaramente identificabili in tutte le fasi del ciclo di bilancio, anche attraverso una nomenclatura di bilancio sufficientemente dettagliata. La Commissione garantisce un livello adeguato di trasparenza e responsabilità attraverso una rendicontazione dettagliata dell'uso dei finanziamenti combinati e nell'atto di base sono stabilite sottodotazioni indicative con gli importi di riferimento per ciascun obiettivo specifico***. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

Or. en

Emendamento 170
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione***, con particolare attenzione ai programmi che sostengono la trasformazione digitale, i diritti fondamentali, le misure anticorruzione, lo sviluppo della capacità giudiziaria e l'inclusione sociale***. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

Or. en

Emendamento 171
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione***, garantendo che sia evitato il doppio finanziamento e che sia rispettato il principio di sana gestione finanziaria,*** e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

Or. ro

Emendamento 172
Lucia Yar, Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Irena Joveva, Dainius Žalimas, Lukas Sieper, Ilhan Kyuchyuk, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli organismi degli Stati membri incaricati dell'attuazione del presente programma indicono riunioni periodiche con le autorità di gestione o le autorità di cui all'articolo 51 del regolamento XXX (piani NRP) in merito alle possibili sinergie tra i piani NRP e il programma. La Commissione fornisce orientamenti sul processo e sulle diverse modalità ed è debitamente informata dell'esito di tali

discussioni.

Or. en

Emendamento 173
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché ***sia garantita*** la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per le procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte il comitato di valutazione può essere parzialmente composto da membri che sono rappresentanti dei partner della procedura in questione.	2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché ***siano garantiti*** la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ***e il pieno rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e sana gestione finanziaria***. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per le procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte il comitato di valutazione può essere parzialmente composto da membri che sono rappresentanti dei partner della procedura in questione***, purché siano garantite la***

prevenzione dei conflitti di interesse e l'indipendenza e l'imparzialità delle procedure di valutazione.

Or. en

Emendamento 174
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione***, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi*** ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tal fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per le procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte il comitato di valutazione può essere parzialmente composto da membri che sono rappresentanti dei partner della procedura in questione.	2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tal fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per le procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte il comitato di valutazione può essere parzialmente composto da membri che sono rappresentanti dei partner della procedura in questione.

Emendamento 175
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché ***sia garantita*** la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per le procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte il comitato di valutazione può essere parzialmente composto da membri che sono rappresentanti dei partner della procedura in questione.	2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché ***siano garantite*** la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ***e la trasparenza e la tracciabilità dell'uso dei fondi***. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per le procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte il comitato di valutazione può essere parzialmente composto da membri che sono rappresentanti dei partner della procedura in questione.

Or. ro

Emendamento 176
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione incoraggia la partecipazione delle organizzazioni e degli organismi che operano a livello locale e regionale, in particolare quelli che forniscono assistenza legale, sostegno alle vittime, mediazione, educazione giuridica o servizi per l'accesso alla giustizia, garantendo procedure di finanziamento semplificate, accessibili e proporzionate nell'ambito del programma.

Or. en

Emendamento 177
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi ***e*** applicabili a:	1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi***, purché tale partecipazione sia coerente con i valori dell'Unione, tra cui lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, la democrazia, i diritti fondamentali, la lotta contro la corruzione e la protezione dei dati personali; tali accordi e decisioni sono*** applicabili a:

Or. en

Emendamento 178
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:	1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale, ***nel pieno rispetto dei valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE e*** conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:

Or. ro

Emendamento 179
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 180
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati;	(b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati***, in particolare laddove la partecipazione contribuisca a***

rafforzare le riforme giudiziarie, le norme dello Stato di diritto, i quadri di lotta alla corruzione e la cooperazione giudiziaria con l'Unione;

Or. en

Emendamento 181
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) paesi aderenti alla politica europea di vicinato;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 182
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) altri paesi terzi.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 183
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) altri paesi terzi.	***soppresso***

Or. fi

Emendamento 184
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) garantiscono un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa al programma;	(a) garantiscono un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa al programma***, salvaguardando al contempo l'integrità, gli interessi strategici e la sicurezza finanziaria dello spazio di giustizia dell'Unione***;

Or. en

Emendamento 185
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;	(d) garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari***, anche attraverso efficaci misure di trasparenza e di lotta contro la frode e la corruzione***;

Or. en

Emendamento 186
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) ***se del caso,*** garantiscono la tutela	(e) garantiscono la tutela degli interessi

degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico.	dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Or. fi

Emendamento 187
François-Xavier Bellamy, Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) garantiscono il rispetto, da parte dei paesi associati, dello Stato di diritto e dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE.

Or. fr

Emendamento 188
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.	Ai fini del primo comma, lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo***, assicurando al contempo una cooperazione efficace con l'Unione in merito alla prevenzione delle frodi, alle misure anticorruzione e alla cooperazione giudiziaria***.

Or. en

Emendamento 189
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Michał Wawrykiewicz, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Tipologia di azione
	Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all'articolo 3. In particolare, sono ammissibili al finanziamento le attività seguenti:
	(a) la sensibilizzazione e la diffusione delle informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, incluso il diritto sostanziale e procedurale, degli strumenti di cooperazione giudiziaria, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del diritto comparato e delle norme europee e internazionali, inclusa la comprensione dell'interazione tra i diversi ambiti del diritto;
	(b) l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche fra i portatori di interessi al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca del diritto civile e penale come anche degli ordinamenti giuridici e dei sistemi giudiziari degli Stati membri, inclusi lo Stato di diritto e l'accesso alla giustizia, nonché di rafforzare la fiducia reciproca;
	(c) attività analitiche e di monitoraggio intese a migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia e a migliorare l'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione negli

Stati membri, tra cui attività come la raccolta di dati e di statistiche; la definizione di metodologie comuni e, se opportuno, di indicatori o parametri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e sondaggi; valutazioni; valutazioni d'impatto ed elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;

(d) la formazione dei portatori di interessi pertinenti al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, inclusi il diritto sostanziale e procedurale, i diritti fondamentali, l'uso degli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'Unione, la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, il linguaggio giuridico e il diritto comparato;

(e) lo sviluppo e il mantenimento di strumenti di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) e di giustizia elettronica, anche attraverso l'interoperabilità transfrontaliera di sistemi e applicazioni per un accesso effettivo ai fascicoli giudiziari, alle prove e alle comunicazioni, l'efficienza dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione, salvaguardando al contempo la tutela della vita privata e i dati personali, nonché gli altri diritti fondamentali;

(f) lo sviluppo delle capacità delle principali reti a livello europeo e reti giudiziarie europee, incluse le reti istituite dal diritto dell'Unione al fine di garantire l'applicazione e il rispetto effettivi del diritto dell'Unione nonché di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto dell'Unione, i valori, gli obiettivi strategici e le strategie nei settori interessati dal programma;

(g) il sostegno alle organizzazioni della società civile e ai portatori di interessi senza scopo di lucro attivi nei settori interessati dal programma al fine di accrescere la loro capacità di reazione e di sostegno nonché di garantire a tutti un

accesso adeguato ai loro servizi, alle loro attività di consulenza e alle loro attività di sostegno, contribuendo in tal modo anche al rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;

(h) il miglioramento della conoscenza del programma e della diffusione, trasferibilità e trasparenza dei suoi risultati nonché una maggiore prossimità ai cittadini, anche organizzando forum di discussione per i portatori di interessi;

(i) il sostegno allo sviluppo, all'attuazione e alla diffusione di approcci alla giustizia alternativi e complementari, tenendo debitamente conto della parità delle armi e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, anche attraverso attività di sensibilizzazione, formazione, apprendimento reciproco, raccolta di dati e scambio di buone pratiche.

Or. en

Emendamento 190
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Tipi di azione
	Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all'articolo 3. In particolare, sono ammissibili al finanziamento le seguenti attività:
	(a) l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche fra i portatori di interessi al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca del diritto civile e penale come anche degli

ordinamenti giuridici e dei sistemi giudiziari degli Stati membri, inclusi lo Stato di diritto e l'accesso alla giustizia, e di rafforzare la fiducia reciproca;

(b) attività di analisi e monitoraggio intese all'elaborazione di metodi di cooperazione giudiziaria transfrontaliera e, se del caso, di indicatori o valori di riferimento, studi, ricerche, analisi e sondaggi, valutazioni, analisi d'impatto, nonché all'elaborazione e alla pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;

(c) la formazione dei portatori di interessi pertinenti al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, inclusi il diritto sostanziale e procedurale, i diritti fondamentali, l'uso degli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'Unione, la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, il linguaggio giuridico e il diritto comparato;

(d) lo sviluppo delle capacità delle principali reti a livello europeo e delle reti giudiziarie europee, incluse le reti istituite dal diritto dell'Unione, al fine di garantire un'efficace cooperazione giudiziaria transfrontaliera.

Or. fr

Emendamento 191
Giuseppe Antoci, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Tipi di azione
	Le azioni che contribuiscono al conseguimento di un obiettivo specifico di cui all'articolo 3 possono ricevere finanziamenti a norma del presente

regolamento. In particolare, sono ammissibili al finanziamento le seguenti attività:

a) azioni volte a sostenere la formazione degli operatori giudiziari sull'utilizzo di tecnologie digitali avanzate e di sistemi che si avvalgono dell'intelligenza artificiale per la prevenzione, l'individuazione e il contrasto della corruzione, delle frodi e delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici e nei flussi finanziari;

b) azioni di sostegno tecnico e operativo alla cooperazione tra EPPO, Eurojust, Europol, le autorità giudiziarie nazionali e le reti europee specializzate nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata;

c) azioni finalizzate alla formazione specialistica di magistrati, procuratori, forze di polizia giudiziaria e personale amministrativo sui meccanismi europei di cooperazione giudiziaria, inclusi il mandato d'arresto europeo, l'ordine europeo di indagine, il congelamento e la confisca transfrontaliera dei beni e l'ammissione reciproca delle prove nell'ambito dei procedimenti per reati transfrontalieri;

d) azioni volte a sostenere servizi di consulenza e supporto per whistleblower e persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

e) azioni dirette a migliorare l'accessibilità dei sistemi giudiziari per le persone con disabilità, i minori, gli stranieri, le persone anziane e altri gruppi vulnerabili.

Or. it

Emendamento 192
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 ter
	Tipologia di azione
	(j) il sostegno alla cooperazione e alle iniziative congiunte con le organizzazioni internazionali ai fini del presente programma, in particolare con la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, al fine di promuovere la democrazia e il buon governo, lo Stato di diritto, la tutela dei diritti fondamentali, l'indipendenza della magistratura, riforme giudiziarie efficaci, la formazione giudiziaria, l'accesso alla giustizia e altre questioni rilevanti per l'UE.

Or. en

Emendamento 193
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.	1. Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento***, garantendo al contempo la trasparenza, la responsabilità, la sana gestione finanziaria e un controllo efficace del rispetto dei valori dell'Unione e delle norme dello Stato di diritto***.

Or. en

Emendamento 194
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, appalti e donazioni non finanziarie.	2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, appalti e donazioni non finanziarie***, tenendo debitamente conto dell'accessibilità, della proporzionalità e delle procedure amministrative semplificate per le PMI, le organizzazioni della società civile e gli organismi di dimensioni ridotte***.

Or. en

Emendamento 195
Tobiasz Bocheński

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 196

Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.	3. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione***, in particolare per le azioni intese a rafforzare l'accesso alla giustizia, lo sviluppo della capacità giudiziaria e la digitalizzazione dei sistemi giudiziari***.

Or. en

Emendamento 197
Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.	3. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione. ***Tali finanziamenti devono basarsi su indicatori di prestazione chiari e verificabili.***

Or. sk

Emendamento 198
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.	3. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi***, ove possibile e giustificato dalla natura dell'azione,*** o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.

Or. ro

Emendamento 199
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti.	4. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti***, garantendo al contempo un equilibrio delle competenze, la trasparenza, la prevenzione di conflitti di interesse e la conoscenza appropriata delle questioni concernenti lo Stato di diritto, la cooperazione giudiziaria e i diritti***

fondamentali.

Or. en

Emendamento 200
Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti.	4. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti. ***Le procedure di valutazione devono essere trasparenti e fornire garanzie adeguate contro i conflitti di interessi.***

Or. sk

Emendamento 201
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2509, l'ordinatore responsabile sottopone le nomine all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 202
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dal programma.	1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dal programma***, garantendo al contempo la parità di accesso, la trasparenza, la proporzionalità e la non discriminazione nell'accesso ai finanziamenti dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 203
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in regime di gestione diretta e indiretta, possono essere ammissibili a ricevere finanziamenti dell'Unione uno o più dei seguenti soggetti giuridici:	2. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in regime di gestione diretta e indiretta, possono essere ammissibili a ricevere finanziamenti dell'Unione uno o più dei seguenti soggetti giuridici***, compresi gli organismi che contribuiscono all'accesso alla giustizia, alla cooperazione giudiziaria, alla lotta alla corruzione, alla giustizia digitale e alla protezione dei diritti fondamentali***:

Or. en

Emendamento 204
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in regime di gestione diretta ***e*** indiretta, ***possono*** essere ***ammissibili*** a ricevere finanziamenti dell'Unione ***uno o più dei seguenti soggetti giuridici***:	2. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in regime di gestione diretta ***o*** indiretta, ***qualsiasi soggetto candidato, compresi i suoi subappaltatori e fornitori di servizi, può*** essere ***ammissibile*** a ricevere finanziamenti dell'Unione***, a condizione che soddisfi i seguenti requisiti cumulativi***:

Or. fr

Emendamento 205
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) soggetti stabiliti in uno Stato membro;	(a) soggetti stabiliti in uno Stato membro***, tra cui organizzazioni della società civile, prestatori di assistenza legale, istituti di formazione giudiziaria e organizzazioni che sostengono l'accesso alla giustizia dei gruppi vulnerabili***;

Or. en

Emendamento 206
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***soggetti stabiliti*** in uno Stato membro;	(a) ***essere una persona giuridica stabilita*** in uno Stato membro ***dell'UE***;

Or. fr

Emendamento 207
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***soggetti stabiliti in*** un paese terzo ***associato***;	(b) ***non essere controllato, direttamente o indirettamente, da un'impresa o da un governo di*** un paese terzo ***ai sensi dell'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2019/452***;

Or. fr

Emendamento 208
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***organizzazioni internazionali***;	(c) ***non essere soggetto a obblighi di legge ai sensi del diritto di un paese terzo che potrebbero richiedere la divulgazione di dati dell'Unione ad autorità pubbliche straniere***;

Or. fr

Emendamento 209
François-Xavier Bellamy, Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di	***soppresso***

cui all'articolo 3.

Or. fr

Emendamento 210
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'***articolo ***3***.	(d) ***non beneficiare di investimenti esteri diretti che consentano la partecipazione di un'impresa straniera ai sensi dell'***articolo ***2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/452, tali da compromettere l'autonomia strategica dell'Unione***.

Or. fr

Emendamento 211
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche i paesi terzi associati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento. Le norme applicabili agli Stati membri si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati partecipanti.	3. Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche i paesi terzi associati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento. Le norme applicabili agli Stati membri si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati partecipanti***, purché continuino a rispettare i requisiti dell'Unione in materia di Stato di diritto, trasparenza e sicurezza***.

Or. en

Emendamento 212
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche i*** paesi terzi associati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento. ***Le norme applicabili agli Stati membri si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati partecipanti.***	3. ***La Commissione può, in casi eccezionali e debitamente motivati nel programma di lavoro, autorizzare la partecipazione di soggetti di*** paesi terzi associati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento ***in qualità di osservatori, a condizione che tali soggetti dimostrino la loro totale indipendenza da influenze statali straniere e rispettino le più rigorose norme di sicurezza dell'Unione***.

Or. fr

Emendamento 213
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, sono limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per motivi di sicurezza si applicano restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio, in	4. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, sono limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per motivi di sicurezza si applicano restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio, in

linea con il diritto dell'Unione.	linea con il diritto dell'Unione***, ivi inclusi i rischi relativi alla cibersicurezza, alle ingerenze straniere, alla corruzione o all'accesso illegale a dati giudiziari e infrastrutture giudiziarie sensibili***.

Or. en

Emendamento 214
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nel programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***, negli inviti a presentare proposte e nelle gare d'appalto possono essere ulteriormente specificati*** i criteri di ammissibilità ***stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche***.	5. Nel programma di lavoro di cui all'articolo ***10 del presente regolamento e all'articolo*** 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ***sono definiti gli elementi seguenti:***
	(a) i risultati previsti;
	(b) le azioni sostenute;
	(c) un calendario indicativo;
	(d) gli importi indicativi disponibili;
	(e) le forme di contributo dell'Unione;
	(f) i criteri di ammissibilità ***considerati nell'ambito della procedura***.

Or. fr

Emendamento 215
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. Nel programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, negli inviti a presentare proposte e nelle gare d'appalto possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche.	5. Nel programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, negli inviti a presentare proposte e nelle gare d'appalto possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche***, purché tali criteri siano proporzionati, trasparenti e non creino ostacoli amministrativi ingiustificati per i richiedenti***.

Or. en

Emendamento 216
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.	6. Può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente***, comprese le attività relative alla giustizia digitale, alla preparazione in materia di cibersicurezza, all'indipendenza della magistratura, alla formazione anticorruzione e all'accesso alla giustizia dei gruppi vulnerabili***.

Or. en

Emendamento 217
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*

6. ***Può essere*** assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.	6. ***È*** assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte***, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509,*** alla rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è garantire che le attività della rete ricevano finanziamenti stabili e adeguati.

Emendamento 218
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Michał Wawrykiewicz, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Può essere*** assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.	6. ***È*** assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.

Or. en

Emendamento 219
Jaroslav Bžoch

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Può essere*** assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese	6. ***È*** assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese associate al

associate al suo programma di lavoro permanente.	suo programma di lavoro permanente.

Or. en

Emendamento 220
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Può essere*** assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.	6. ***È*** assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.

Or. en

Emendamento 221
Alessandro Ciriani, Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Può essere*** assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.	6. ***È*** assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.

Or. it

Emendamento 222
Mario Mantovani, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Possono essere adottati procedure e criteri specifici per facilitare e garantire l'ammissibilità a tutte le misure di aggiudicazione e attribuzione previste dal programma delle sedi giudiziarie di piccole dimensioni, dei tribunali periferici e delle associazioni professionali e no-profit con capacità amministrativa limitata, tra cui: (a) procedure di candidatura semplificate con moduli standardizzati di lunghezza massima predefinita; (b) uno sportello di assistenza tecnica dedicato che accompagni i potenziali beneficiari nella fase di candidatura e rendicontazione; (c) la possibilità di presentare domande in forma consortile semplificata, con un soggetto capofila che assorba gli oneri amministrativi per i partner minori; (d) una quota minima del 20% degli stanziamenti riservata a progetti di piccola scala accessibili a Tribunali, ad ordini forensi locali e ad associazioni professionali e no-profit di dimensioni più ridotte.

Or. it

Motivazione

Le organizzazioni professionali e no-profit e le sedi giudiziarie minori e più periferiche hanno consapevolezza limitata del programma ed alcuni beneficiari - secondo la valutazione intermedia 2021-2027 continuano a incontrare difficoltà per la procedura di domanda e gli obblighi di rendicontazione. Questa asimmetria sistematicamente avvantaggia i grandi attori istituzionali e l'emendamento propone un'attenzione particolari per gli enti di dimensioni più ridotte o più periferiche.

Emendamento 223
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Norme complementari per le sovvenzioni
	1. Oltre ai motivi di riduzione di cui all'articolo 132, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'importo della sovvenzione può essere ridotto alle condizioni seguenti:
	(a) se l'azione non è stata avviata entro un anno dalla data di inizio indicata nella convenzione di sovvenzione;
	(b) se da un esame dello stato di avanzamento dell'azione risulta che l'attuazione ha subito ritardi tali da rendere improbabile il conseguimento degli obiettivi.
	2. Alla convenzione di sovvenzione possono essere apportate modifiche o può essere posto fine in base alle condizioni di cui al paragrafo 1.
	3. Gli stanziamenti di impegno disponibili risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 o 2 sono resi disponibili nell'ambito del presente programma.
	4. Nell'ambito della dotazione finanziaria del programma, gli importi sono assegnati a ciascun obiettivo specifico come segue:
	(a) 27 % per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);
	(b) 36 % per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
	(c) 27 % per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);
	(d) 10 % per qualsiasi obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
	Or. fr

Motivazione

Gli emendamenti mirano a rafforzare il controllo del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso del bilancio assegnato al programma Giustizia, in linea con il precedente programma per il periodo 2021-2027.

Emendamento 224
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10 bis.***

Or. ro

Emendamento 225
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Michał Wawrykiewicz, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è attuato mediante ***i*** programmi di lavoro ***di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***.	Il programma è attuato mediante programmi di lavoro.

Or. en

Emendamento 226
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è attuato mediante ***i***	Il programma è attuato mediante

programmi di lavoro ***di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***.	programmi di lavoro.

Or. en

Emendamento 227
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	***1.*** Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. fr

Emendamento 228
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10 quinquies, paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Gli emendamenti mirano a rafforzare il controllo del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso del bilancio assegnato al programma Giustizia, in linea con il precedente programma per il periodo 2021-2027.

Emendamento 229

Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Michał Wawrykiewicz, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 10 quater per integrare il presente regolamento definendo i programmi di lavoro annuali e pluriennali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 230
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 10 quater per integrare il presente regolamento definendo i programmi di lavoro di cui al primo comma del presente articolo.

Or. en

Emendamento 231
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Michał Wawrykiewicz, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Monitoraggio e rendicontazione

1. Gli indicatori utilizzati per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 sono definiti nell'allegato II e sono utilizzati conformemente al quadro generale stabilito nel regolamento sulla performance.

2. Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quater per modificare l'allegato II riguardo agli indicatori, ove considerato necessario, e integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e di valutazione non contemplate dal regolamento sulla performance.

3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

4. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulla performance del programma, nell'ambito dei meccanismi di rendicontazione esistenti, in particolare il quadro di valutazione UE della giustizia. In particolare, la Commissione valuta l'uso dei fondi assegnati a ciascun obiettivo specifico e ne riferisce in merito. Nella sua relazione, specifica le tipologie di azione che hanno ricevuto finanziamenti e in che modo tali azioni contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi, anche nei casi in cui siano state individuate delle difficoltà, garantendo al contempo la coerenza con il quadro di condizionalità dell'Unione in materia di

Stato di diritto e con la condizione abilitante orizzontale prevista dalla Carta ai sensi del regolamento recante disposizioni comuni. Sulla base di tale relazione, il Parlamento europeo può formulare raccomandazioni. La Commissione tiene debitamente conto di tali raccomandazioni nell'elaborazione di ciascun programma di lavoro annuale e pluriennale.

Or. en

Emendamento 232
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di … anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai colegislatori].
	3. La delega di potere di cui all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore

4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 233
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Monitoraggio e relazioni
	Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 sono riportati nell'allegato.
	Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, è opportuno procedere a una revisione biennale, conformemente all'articolo 10 quater, al fine, in

particolare, di modificare l'allegato per quanto riguarda gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e di valutazione.

Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tal fine sono imposti ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri obblighi di rendicontazione proporzionati.

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulla performance del programma, nell'ambito dei meccanismi di rendicontazione esistenti, in particolare il quadro di valutazione UE della giustizia. In particolare, la Commissione riferisce sull'uso dei fondi assegnati a ciascun obiettivo specifico. Nella sua relazione specifica i tipi di azione che hanno ricevuto finanziamenti, comprese le azioni connesse alla promozione della parità di genere. Sulla base di tale relazione, il Parlamento europeo può formulare raccomandazioni. La Commissione tiene debitamente conto di tali raccomandazioni.

Or. fr

Motivazione

Gli emendamenti mirano a rafforzare il controllo del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso del bilancio assegnato al programma Giustizia, in linea con il precedente programma per il periodo 2021-2027.

Emendamento 234
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Procedura di comitato
	1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
	2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. ro

Emendamento 235
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 ter
	Concessione del sostegno finanziario dell'Unione
	A seguito di ogni invito a presentare proposte in base ai programmi di lavoro di cui all'articolo 10, la Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce l'ammontare del sostegno finanziario da concedere ai progetti selezionati o a parti di essi e precisa le condizioni e le modalità della loro applicazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10 quinquies, paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Gli emendamenti mirano a rafforzare il controllo del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso del bilancio assegnato al programma Giustizia.

Emendamento 236
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 ter
	Monitoraggio e rendicontazione
	5. Nella sua relazione annuale sulla performance del programma, la Commissione tiene debitamente conto dell'articolo 3 bis.

Or. en

Emendamento 237
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Michał Wawrykiewicz, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 quater
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2034.
	3. La delega di potere di cui all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di

revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore

4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 238
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 quater
	Revisione biennale
	Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni due anni, la Commissione procede a una valutazione degli indicatori riportati nell'allegato. Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa volta in particolare ad aggiornare il quadro del

presente regolamento e a modificare il suddetto elenco.

Or. fr

Motivazione

Gli emendamenti mirano a rafforzare il controllo del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso del bilancio assegnato al programma Giustizia.

Emendamento 239
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 quinquies
	Comitato
	1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
	2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
	3. Per le questioni relative alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
	4. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, tale procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Or. fr

Motivazione

Gli emendamenti mirano a rafforzare il controllo del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso del bilancio assegnato al programma Giustizia, in linea con il precedente programma per il periodo 2021-2027.

Emendamento 240
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Michał Wawrykiewicz, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Consultazione dei portatori di interessi
	A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, la Commissione organizza un dialogo regolare, aperto e trasparente con i beneficiari del programma e altri portatori di interessi pertinenti, ivi incluse le organizzazioni della società civile, al fine di scambiare esperienze e buone pratiche e di discutere dell'attuazione degli obiettivi del programma e dell'elaborazione, attuazione e valutazione del programma di lavoro di cui all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 241
Pascale Piera, Ton Diepeveen, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Allegato I

Il programma è sottoposto a monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori intesi a valutare in che misura sono stati conseguiti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici, riducendo al contempo al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, nel rispetto dei diritti relativi alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati, saranno raccolti dati relativi agli indicatori seguenti:

(a) numero di magistrati e operatori giudiziari che hanno partecipato ad attività di formazione (inclusi scambi di personale, visite di studio, laboratori e seminari) finanziate dal programma, anche per mezzo della sovvenzione di funzionamento della REFG;

(b) numero di scambi di informazioni nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS);

(c) numero di riscontri positivi nel portale europeo della giustizia elettronica / pagine che rispondono alla necessità di informazioni sulle cause civili e penali transfrontaliere;

(d) numero di persone per obiettivo specifico che hanno partecipato a:

(i) attività di apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche;

(ii) attività relative alla sensibilizzazione e all'informazione e alla divulgazione di informazioni.

Tutti i dati individuali sono disaggregati per sesso, ove possibile. La valutazione intermedia e la valutazione finale del programma si concentrano su ciascun obiettivo specifico, includono una prospettiva di parità di genere e valutano gli effetti sulla parità di genere.

Or. fr

Motivazione

Gli emendamenti mirano a rafforzare il controllo del Parlamento europeo e del Consiglio

sull'uso del bilancio assegnato al programma Giustizia, in linea con il precedente programma per il periodo 2021-2027.

Emendamento 242
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Michał Wawrykiewicz, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Allegato I
	Nell'ambito della dotazione finanziaria del programma, gli importi compresi nei limiti indicati sono assegnati a ciascun obiettivo specifico come segue:
	(a) tra il 25 e il 40 % per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);
	(b) tra il 30 e il 45 % per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
	(c) tra il 30 e il 45 % per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Or. en

Emendamento 243
Nikola Minchev, Dainius Žalimas, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Irena Joveva, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Sigrid Friis, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	ALLEGATO II - INDICATORI
	Aggiunta di un nuovo indicatore:

(l bis) numero di azioni a sostegno dello sviluppo di approcci alternativi alla giustizia;

Or. en

Emendamento 244
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Michał Wawrykiewicz, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 ter
	Allegato II
	1. Il programma è sottoposto a monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori intesi a valutare in che misura sono stati conseguiti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici, riducendo al contempo al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, nel rispetto dei diritti relativi alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati, saranno raccolti dati relativi agli indicatori seguenti integrati, ove pertinente, da altri indicatori previsti dal regolamento sulla performance:
	(a) numero di magistrati e operatori giudiziari che hanno partecipato ad attività di formazione (inclusi scambi di personale, visite di studio, laboratori e seminari) finanziate dal programma, anche per mezzo della sovvenzione di funzionamento della REFG, suddivisi per argomento di formazione;
	(b) numero di organizzazioni della società civile sostenute dal programma e numero di organizzazioni della società civile e altri soggetti beneficiari di attività di sostegno e sviluppo delle capacità;
	(c) numero di scambi di informazioni nel sistema europeo di informazione sui

casellari giudiziali (ECRIS);

(d) numero di riscontri positivi nel portale europeo della giustizia elettronica / pagine che rispondono alla necessità di informazioni sulle cause civili e penali transfrontaliere;

(e) numero di persone per obiettivo specifico che hanno beneficiato di:

(i) attività di apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche;

(ii) attività relative alla sensibilizzazione e all'informazione e alla divulgazione di informazioni;

(f) numero di azioni finanziate dal programma a sostegno dello Stato di diritto, dell'indipendenza della magistratura, della qualità ed efficienza dei sistemi giudiziari, dell'accesso non discriminatorio alla giustizia, dei diritti processuali e del sostegno alle vittime, dei diritti fondamentali, della tutela giurisdizionale effettiva e della fiducia reciproca;

(g) attività di sensibilizzazione delle persone e dei soggetti interessati dal programma in materia di diritti fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

(h) attività di sensibilizzazione delle persone e dei soggetti interessati dal programma in relazione ai principi dello Stato di diritto;

(i) attività di sensibilizzazione delle persone e dei soggetti interessati dal programma in relazione al regolamento generale sulla protezione dei dati;

(j) numero di sistemi TIC a livello dell'UE istituiti/adattati/mantenuti;

(k) numero di misure per i servizi di sostegno alle vittime della violenza di genere;

(l) numero di persone che beneficiano direttamente degli interventi di gratuito

patrocinio;

(m) numero di progetti per assistere e sostenere le vittime di reato nell'UE;

(n)·numero di progetti di sensibilizzazione sui diritti processuali delle persone sospettate o accusate di reato nell'UE.

Or. en

Emendamento 245
Tineke Strik, Jaume Asens Llodrà, Katarina Barley, Krzysztof Śmiszek, Dainius Žalimas, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 quater
	Allegato II
	2. Tutti i dati individuali sono disaggregati per genere, età, categoria di personale, posizione lavorativa e livello di istruzione ogniqualvolta ciò sia possibile. La valutazione intermedia e la valutazione finale del programma si concentrano su ciascun obiettivo specifico e includono una prospettiva di parità di genere e valutano gli effetti sulla parità di genere.

Or. en